



Comune di Cinto Caomaggiore

Atti e Regolamenti



Regolamento comunale di Polizia cimiteriale

denominazione dell'atto	Regolamento comunale di Polizia cimiteriale		
organo deliberante	Consiglio		
numero d'ordine	n.xx		
data di emanazione	08/02/2021		
modifiche	DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE	n.10	08/02/2021



INDICE

TITOLO I - NORME PRELIMINARI E GENERALI

Articolo 1 - Riferimenti Normativi

Articolo 2 – Oggetto, definizioni

Articolo 3 - Competenze

Articolo 4 – Personale addetto

Articolo 5 - Vigilanza

Articolo 6 - Facoltà di disporre delle salme, dei funerali e delle epigrafi

Articolo 7 - Atti a disposizione del pubblico

Articolo 8 - Diritto di sepoltura

Articolo 9 - Servizi gratuiti e a pagamento

TITOLO II – STRUTTURE CIMITERIALI

Articolo 10 - Cimitero comunale

Articolo 11 - Reparti del cimitero

Articolo 12 - Gestione dei cimiteri

Articolo 13 - Compiti degli addetti ai servizi cimiteriali presso il cimitero comunale (custode e necroforo)

Articolo 14 - Comportamento del personale di servizio al cimitero

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONSEGUENTI ALLA MORTE E AUTORIZZAZIONE ALLA SEPOLTURA

Articolo 15 - Definizioni di cadavere e di resti mortali

Articolo 16 - Accertamento di morte

Articolo 17 - Denuncia della causa di morte

Articolo 18 - Periodo di osservazione

Articolo 19 - Strutture obitoriali

Articolo 20 - Casa funeraria

Articolo 21 - Sala del commiato

Articolo 22 – Autorizzazione alla sepoltura

TITOLO IV - FERETRI

Articolo 23 - Verifica e chiusura dei feretri

Articolo 24 - Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

TITOLO IV - TRASPORTO FUNEBRE

Articolo 25 - Definizione di trasporto funebre

Articolo 26 - Autorizzazione al trasporto funebre e procedure

Articolo 27 - Caratteristiche delle casse

Articolo 28 - Trasporto di ossa e di ceneri

Articolo 29 - Iniezioni conservative

Articolo 30 - Prodotti del concepimento



Comune di Cinto Caomaggiore - **Regolamento comunale di Polizia cimiteriale**

[Articolo 31 - Trasporto internazionale funebre tra Stati](#)

[Articolo 32 - Trasporti e sepolture a carico del Comune](#)

TITOLO V - CONCESSIONI

[Articolo 33 - Concessioni per sepolture](#)

[Articolo 34 - Atto di concessione: contenuti](#)

[Articolo 35 - Durata delle concessioni e rinnovi](#)

[Articolo 36 - Tariffe e modalità di pagamento](#)

[Articolo 37 - Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti](#)

[Articolo 38 - Cessazione della concessione per estinzione, rinuncia, revoca, decadenza](#)

[Articolo 39 - Estinzione](#)

[Articolo 40 - Rinuncia e retrocessione](#)

[Articolo 41- Revoca](#)

[Articolo 42 - Decadenza](#)

[Articolo 43 - Concessioni per tombe di famiglia](#)

[Articolo 44 - Costruzione delle tombe famiglia](#)

[Articolo 45 - Concessione provvisoria per tumulazione](#)

TITOLO VI - INUMAZIONE E TUMULAZIONE

[Articolo 46 - Identificazione della sepoltura](#)

[Articolo 47 – Inumazione](#)

[Articolo 48 - Tumulazione](#)

TITOLO VII - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

[Articolo 49 - Disposizioni comuni](#)

[Articolo 50 - Esumazioni](#)

[Articolo 51 - Estumulazione](#)

[Articolo 52 - Destinazione delle ossa e dei resti mortali](#)

[Articolo 53 Sostanze e materiali derivanti da operazioni cimiteriali.](#)

[Articolo 54 Oggetti da recuperare](#)

TITOLO VIII - CREMAZIONE E DESTINAZIONE DELLE CENERI

[Articolo 55 - Cremazione](#)

[Articolo 56 - Autorizzazione alla cremazione](#)

[Articolo 57 - Consegna e destinazione delle ceneri](#)

[Articolo 58 - Affidamento dell'urna cineraria ai familiari](#)

[Articolo 59 - Dispersione delle ceneri](#)

[Articolo 60 - Cremazione per insufficienza di spazi](#)

[Articolo 61 - Incentivo economico alla cremazione](#)

[Articolo 62 - Istituzione del registro per la cremazione](#)

TITOLO IX - POLIZIA DEI CIMITERI

[Articolo 63 - Orario di apertura](#)



Comune di Cinto Caomaggiore - **Regolamento comunale di Polizia cimiteriale**

[Articolo 64 - Riti funebri](#)

[Articolo 65 - Manifestazioni](#)

[Articolo 66 - Norme di comportamento all'interno dei cimiteri](#)

[Articoli 67- Deposizione di fiori](#)

[Articolo 68 - Epigrafi, lapidi, monumenti, ornamenti sulle tombe nei campi comuni](#)

[Articolo 69 - Disciplina dell'ingresso e circolazione veicoli](#)

[Articolo 70 - Divieto di attività commerciali](#)

[Articolo 71 - Accesso delle imprese nei cimiteri per l'esecuzione di lavori](#)

TITOLO X - DISPOSIZIONI FINALI

[Articolo 72 - Registro delle operazioni cimiteriali](#)

[Articolo 73 - Banca dati dei defunti](#)

[Articolo 74 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento](#)

[Articolo 75 - Piano cimiteriale](#)

[Articolo 76- Estraneità in caso di contenzioso](#)

[Articolo 77 - Entrata in vigore](#)

[Articolo 78 - Diffusione](#)

TITOLO I - NORME PRELIMINARI E GENERALI

Articolo 1 - Riferimenti Normativi

§ 1. Il presente regolamento è formulato in osservanza delle seguenti disposizioni:

1. Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie (Titolo VI)



2. D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (Regolamento di Polizia Mortuaria);
3. Legge regionale 4 marzo 2010, n. 18 (BUR n. 21/2010) “Norme in materia funeraria”;
4. D.G.R. 4 aprile 2014, n. 433 “Norme in materia funeraria”
5. Legge 30 Marzo 2001, n. 130 "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri";
6. D.P.R. 15 luglio 2003, n.254 “Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari”

Articolo 2 – Oggetto, definizioni

§ 1. Il presente Regolamento ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia cimiteriale, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, sulla conservazione delle ceneri tramite affidamento, sulla dispersione delle ceneri, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia dei cadaveri e delle ceneri derivate da cremazione.

§ 2. Le definizioni contenute nel presente regolamento hanno il seguente significato:

- a. **feretro**: si intende il contenitore dove viene riposta la salma da seppellire e risulta di struttura e qualità dei materiali diversi a seconda del tipo di sepoltura o pratica funebre;
- b. **resti mortali**: si intendono gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi e conservativi risultanti dalla incompleta scheletrizzazione di un cadavere per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione, decorso il periodo di ordinaria inumazione o tumulazione, pari, rispettivamente, al periodo minimo di dieci e venti anni;
- c. **inumazione**: si intende la sepoltura della salma in terra;
- d. **tumulazione**: si intende la sepoltura della salma in loculo o tomba;
- e. **traslazione**: si intende il trasferimento di un feretro da un loculo ad altro loculo all'interno del cimitero o in altro cimitero;
- f. **esumazione**: si intende l'operazione di recupero dei resti mortali della salma sepolta in terra;
- g. **estumulazione**: si intende l'operazione di recupero del feretro o dei resti mortali da loculo o tomba;



- h. **celletta ossario**: si intende un manufatto destinato ad accogliere i resti ossei provenienti da esumazioni o estumulazioni e le urne contenenti le ceneri provenienti da cremazioni;
- i. **ossario comune**: si intende il luogo destinato alla raccolta delle ossa completamente mineralizzate provenienti dalle esumazioni ed estumulazioni nel caso in cui non siano richieste dai familiari per la collocazione in altra sepoltura;
- j. **cinerario comune**: si intende il luogo dove accogliere le ceneri provenienti da cremazioni nel caso in cui non siano richieste dai familiari per altra collocazione.

Articolo 3 - Competenze

- a. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale.
- b. In relazione alle norme di legge in materia e del presente regolamento il Sindaco, all'occorrenza, adotta le ordinanze e le disposizioni che ritiene necessarie ed opportune ai fini predetti.
- c. Le attività di autorizzazione, non riservate dalla Legge al Sindaco o ad altri organi, si intendono di competenza del Responsabile del servizio di Polizia Mortuaria, secondo la strutturazione della dotazione organica dell'Ente.
- d. Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forze di gestione riconosciute idonee e legittime ai sensi degli artt. 112 e sgg. del D.Lgs. 267/2000.

Articolo 4 – Personale addetto

§ 1. Fermo restando le competenze dell'Ufficiale dello Stato Civile, di cui al D.P.R. 396/2000, il Comune istituisce l'Ufficio di Polizia Mortuaria cui sono attribuite le seguenti funzioni:

- a. istruisce l'autorizzazione del Dirigente o il Responsabile del Servizio per l'accesso alle aree cimiteriali dei feretri;
- b. istruisce l'autorizzazione per il trasferimento dei cadaveri in altro comune;
- c. istruisce il provvedimento per l'entrata nei cimiteri dei cadaveri e dei resti mortali provenienti da altro comune;
- d. provvede alla tenuta dei registri dei deceduti, delle tombe di famiglia, dei loculi, delle nicchie-ossario, dei permessi di seppellimento e delle provvisorietà;
- e. espleta le pratiche per la concessione di tombe di famiglia, di loculi e di nicchie-ossario;



Comune di Cinto Caomaggiore - **Regolamento comunale di Polizia cimiteriale**

- f. provvede a dare esecuzione alle ordinanze del Sindaco relative alla rotazione dei campi di seppellimento e alle estumulazioni ordinarie; su delega del Sindaco rilascia le autorizzazioni per le esumazioni e le estumulazioni ordinarie;
- g. procede per l'autorizzazione delle cremazioni;
- h. Fino a quando non verrà istituito l'Ufficio di Polizia Mortuaria le funzioni di cui al 1° comma vengono assicurate dagli attuali uffici secondo le vigenti attribuzioni.

§ 2. Il Sindaco nomina il Responsabile del Servizio di Polizia cimiteriale, ai sensi dell'art. 50, comma 10 del D.Lgs 267/2000, individuando nel relativo decreto le funzioni e competenze da attribuirsi.

§ 3. Il servizio dei cimiteri è assicurato da:

- a. Ufficio di Polizia Mortuaria;
- b. custodi;
- c. necrofori-affossatori.

Articolo 5 - Vigilanza

§ 1. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Responsabile del Servizio di Polizia cimiteriale.

§ 2. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al servizio o per l'uso di mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

§ 3. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile fatte salve le responsabilità di carattere penale.

Articolo 6 - Facoltà di disporre delle salme, dei funerali e delle epigrafi

§ 1. Nel disporre della salma e dei funerali ha prevalenza la volontà del defunto in quanto e in qualunque forma espressa, purché non in contrasto con le disposizioni di legge, anche in termini di individuazione della persona che disporrà della salma e dei funerali. In mancanza, i familiari possono disporre secondo tale ordine: coniuge, convivente more uxorio, figli e genitori, quindi gli altri parenti in ordine di grado e gli eredi istituiti. L'ordine suesposto vale anche per tutte le altre operazioni cimiteriali.



Comune di Cinto Caomaggiore - **Regolamento comunale di Polizia cimiteriale**

§ 2. Il coniuge, con sentenza di separazione passata in giudicato, decade da tale priorità nel disporre di eventuali successivi provvedimenti in ordine al cadavere ed alla sepoltura del coniuge deceduto.

§ 3. In caso di controversie fra gli interessati, il Comune resta estraneo all'azione che ne consegue limitandosi a mantenere fermo lo stato di fatto fino al raggiungimento di un accordo fra le parti o di intervento di sentenza definitiva del Giudice.

Articolo 7 - Atti a disposizione del pubblico

§ 1. Presso il Cimitero Urbano sono tenuti, per esigenze del servizio e a disposizione di chiunque possa averne interesse, gli atti di cui all'articolo 52 del D.P.R. n° 285/90 e all'art. 28 comma 3 della L.R. 4 marzo 2010 n. 18, i quali vengono compilati cronologicamente dagli addetti alla custodia.

§ 2. Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico:

- a. copia del presente Regolamento;
- b. l'elenco delle concessioni di sepolture in scadenza nell'anno;
- c. copia delle ordinanze del Comune di Cinto Caomaggiore, di rilevanza per la polizia mortuaria;
- d. l'elenco delle tombe in stato di abbandono e per le quali ha corso la procedura di cui al successivo art. 43.

§ 3. Presso il Cimitero verrà esposto un avviso al pubblico di informazione di quanto sopra.

Articolo 8 - Diritto di sepoltura

§ 1. Ai sensi della L.R. 18/2010, art. 34 nel cimitero del Comune di Cinto Caomaggiore debbono essere ricevuti:

- a. i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone morte nel territorio del comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- b. i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone decedute fuori del comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;
- c. i cadaveri delle persone morte fuori del Comune e non aventi in esso la residenza al momento del decesso, ma che ivi hanno avuto la residenza per un periodo continuativo di almeno trent'anni;



Comune di Cinto Caomaggiore - **Regolamento comunale di Polizia cimiteriale**

- d. i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone già residenti nel comune che hanno stabilito la propria residenza presso strutture socio assistenziali situate fuori comune;
- e. i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone non residenti in vita nel comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto a sepoltura privata esistente nel cimitero del comune stesso;
- f. i prodotti del concepimento e i prodotti abortivi di cui all'articolo 25 della L.R. 18/2010.

Articolo 9 - Servizi gratuiti e a pagamento

§ 1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico indispensabili esplicitamente classificati gratuiti dalla Legge e quelli indicati dalla Giunta Comunale con propria deliberazione di approvazione delle tariffe.

§ 2. Tra i servizi gratuiti sono compresi:

- a. il recupero ed il relativo trasporto nel luogo di osservazione dei cadaveri accidentati su disposizione dell'autorità giudiziaria o forze dell'ordine espressamente autorizzate dall'autorità stessa;
- b. il feretro dei cadaveri di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenerne la spesa, sempre che non vi siano persone, Enti od Istituzioni che se ne facciano carico. Lo stato di indigenza o di bisogno è accertato dagli uffici comunali

§ 3. Il Comune, con proprio atto di indirizzo, o con atti separati, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f) del D.Lgs. 267/2000, può individuare altri servizi da erogare a tariffa agevolata, purché venga quantificato l'onere per il Comune.

TITOLO II – STRUTTURE CIMITERIALI

Articolo 10 - Cimitero comunale

§ 1. Ai sensi dell'art. 337 dei T.U. delle Leggi Sanitarie R.D. 27.07.1934 n. 1265 e del D.P.R. 285/90, il Comune provvede al servizio del seppellimento nel Cimitero di Cinto Caomaggiore.

§ 2. I requisiti delle strutture cimiteriali sono normati dal D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (Regolamento di Polizia cimiteriale) D.G.R. 4 aprile 2014, n. 433 “Norme in materia funeraria”

Articolo 11 - Reparti del cimitero



Comune di Cinto Caomaggiore - **Regolamento comunale di Polizia cimiteriale**

§ 1. Nel cimitero comunale in Via IV Novembre sono presenti specifici spazi destinati a:

- a. campo per inumazioni ordinarie (fosse a terra);
- b. campo per inumazioni speciali (campo degli indecomposti);
- c. loculi individuali per la tumulazione di feretri;
- d. colombari per la conservazione di cassette ossario/urne cinerarie;
- e. ossario comune;
- f. cinerario comune;
- g. tombe di famiglia;
- h. cappella;
- i. una camera mortuaria (in convenzione con l'obitorio di Portogruaro).

Articolo 12 - Gestione dei cimiteri

§ 1. Il comune, laddove non intenda procedere alla gestione diretta, può affidare la gestione dei cimiteri nei modi previsti per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, nel rispetto della normativa statale e comunitaria vigente.

§ 2. La gestione dei cimiteri è incompatibile con l'attività funebre e con l'attività commerciale marmorea e lapidea interna ed esterna al cimitero.

§ 3. Tutti i cimiteri assicurano un servizio di custodia;

§ 4. Il custode conserva per ogni cadavere, l'autorizzazione alla sepoltura o alla cremazione rilasciata dall'ufficiale di stato civile e annota su apposito registro i dati riguardanti ogni cadavere inumato, tumulato e cremato, nonché le relative variazioni. Inoltre, iscrive giornalmente sopra apposito registro vidimato dal sindaco in doppio esemplare:

- a. le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, età, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'art. 6 del DPR 285/1990,
- b. l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero arabo portato dal cippo e il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;
- c. le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati deposti;
- d. le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del Responsabile del servizio di polizia mortuaria;



Comune di Cinto Caomaggiore - **Regolamento comunale di Polizia cimiteriale**

- e. qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri o di ceneri.

§ 5. I registri debbono essere presentati ad ogni richiesta degli organi di controllo. Un esemplare dei registri deve essere consegnato, ad ogni fine anno, all'archivio comunale, rimanendo l'altro presso il servizio di custodia.

Articolo 13 - Compiti degli addetti ai servizi cimiteriali presso il cimitero comunale (custode e necroforo)

§ 1. Il custode:

- a. ritira e conserva l'autorizzazione di cui all'art. 6 del D.P.R. 285/90;
- b. tiene aggiornato l'apposito registro di cui all'art. 52 del citato D.P.R.;
- c. ritira l'autorizzazione al trasporto di un cadavere rilasciata dal Responsabile del Servizio di Polizia Cimiteriale;
- d. è tenuto a denunciare all'Autorità Giudiziaria ed al Sindaco chiunque esegua sui cadaveri operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del codice penale;
- e. assiste alle esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria, svolge e vigila sui servizi di seppellimento, esumazione ed estumulazione;
- f. coadiuva il responsabile del servizio nelle funzioni a lui affidate, specialmente nella tenuta dei registri e nella sorveglianza agli edifici pubblici e privati;
- g. si accerta che i feretri destinati ad essere chiusi in celle murali, siano internamente muniti di cassa metallica saldata a fuoco;
- h. vigila perché non si verifichino guasti, furti, disordini e non siano commessi atti indecorosi nell'interno del cimitero e nelle sue attinenze e perché le persone entrate nel cimitero si conformino alle prescrizioni regolamentari;
- i. sovrintende alla manutenzione e all'ordine del cimitero;
- j. impedisce che, senza avviso od autorizzazione del Comune, vengano asportati dal cimitero materiali di qualsiasi natura;



Comune di Cinto Caomaggiore - **Regolamento comunale di Polizia cimiteriale**

- k. si accerta che quotidianamente sia preparato il numero di fosse occorrenti all'interramento dei cadaveri per il giorno successivo.

§ 1. Il necroforo-affossatore:

- a. provvede alle tumulazioni, alle esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie dei cadaveri;
- b. scava le fosse per le inumazioni, riceve i cadaveri alle porte del cimitero e li trasporta al luogo di inumazione o tumulazione, cala nelle fosse e depone nelle celle murali i feretri, riempie le fosse e le esamina frequentemente per riparare i cedimenti e otturare le crepolature che si riscontrassero nel terreno, esuma e trasporta i cadaveri di cui fosse ordinato il collocamento in altro sito, presta la propria opera nelle autopsie e nelle disinfezioni e compie altri simili servizi;
- c. coadiuva il custode nella vigilanza per la sicurezza e buona conservazione di quanto esiste nel cimitero;
- d. provvede alla pulizia del cimitero e sue dipendenze interne ed esterne.

Articolo 14 - Comportamento del personale di servizio al cimitero

§ 1. Il personale di servizio al cimitero è tenuto all'osservanza del presente regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nel cimitero.

§ 2. Il personale di servizio al cimitero è altresì tenuto:

- a. a mantenere un comportamento corretto nei confronti del pubblico e rispettoso in particolare durante le cerimonie funebri;
- b. a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
- c. a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.

§ 3. Al personale suddetto è vietato:

- a. eseguire, all'interno del cimitero, attività di qualsiasi tipo per conto proprio e/o di privati (a meno che non sia previsto dalla legge, dal presente regolamento o da specifici accordi con il Comune), sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
- b. ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;



- c. segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti al cimitero, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
- d. esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno del cimitero che al di fuori di esso ed in qualsiasi momento, a meno di specifici accordi tra le parti;
- e. usare parti di fabbricato o di spazi cimiteriali o di attinenze dei cimiteri per praticarvi industrie, depositi, allevamenti e opere di qualsiasi genere se non connesse all'attività;
- f. trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nel cimitero.

§ 4. Il personale dovrà usare i locali messi a disposizione con tutti riguardi e la pulizia necessari, al fine di non arrecarvi danni di sorta.

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONSEGUENTI ALLA MORTE E AUTORIZZAZIONE ALLA SEPOLTURA

Articolo 15 - Definizioni di cadavere e di resti mortali

§ 1. Per cadavere si intende il corpo umano privo delle funzioni cardiorespiratoria e cerebrale.

§ 2. Per resti mortali si intendono gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi e conservativi risultanti dalla incompleta scheletrizzazione di un cadavere per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione, decorso il periodo di ordinaria inumazione o tumulazione, pari, rispettivamente, a dieci e venti anni.

Articolo 16 - Accertamento di morte

§ 1. Dopo la dichiarazione o l'avviso di morte, secondo le modalità stabilite dalle norme sull'ordinamento di stato civile, il medico necroscopo procede all'accertamento della morte e redige il certificato necroscopico.

§ 2. La visita del medico necroscopo è effettuata entro trentasei ore e non prima di otto ore dalla constatazione del decesso.

Articolo 17 - Denuncia della causa di morte

§ 1. La denuncia della causa di morte di cui all'articolo 103 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 "Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie" è fatta dal medico curante entro ventiquattro ore dall'accertamento del decesso.



Comune di Cinto Caomaggiore - **Regolamento comunale di Polizia cimiteriale**

- § 2. Nel caso di decesso senza assistenza medica la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo. Le funzioni di medico necroscopo sono svolte da medici individuati dall'azienda ULSS tra i medici dipendenti o convenzionati con il servizio sanitario regionale, in modo che siano assicurate la tempestività e l'ottimale distribuzione territoriale del servizio.
- § 3. I medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'autorità giudiziaria o per riscontro diagnostico hanno l'obbligo di denuncia della causa di morte.
- § 4. Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui agli artt. 361, 362 e 365 del Codice Penale, ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, l'ufficiale dello stato civile deve darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria e a quella di Pubblica Sicurezza.
- § 5. Nel caso di rinvenimento di parte di cadaveri o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informare immediatamente il Sindaco il quale ne dà subito comunicazione all'Autorità Giudiziaria, a quella di Pubblica Sicurezza e all'Azienda U.L.S.S.
- § 6. Nel caso in cui la persona deceduta abbia disposto l'utilizzo del proprio cadavere per finalità di studio, ricerca ed insegnamento, i congiunti o conviventi ne danno comunicazione al comune, che rilascia l'autorizzazione al trasporto, previo assenso e a spese dell'istituto ricevente.

Articolo 18 - Periodo di osservazione

- § 1. Il periodo di osservazione è il periodo in cui il cadavere viene mantenuto in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita e durante il quale viene assicurata adeguata sorveglianza.
- § 2. Il periodo di osservazione decorre dal momento del decesso e scade dopo ventiquattro ore. In caso di decapitazione, maciullamento o putrefazione non è prescritto alcun periodo di osservazione.
- § 3. Il periodo di osservazione termina contestualmente al rilascio del certificato necroscopico in caso di accertamento della morte mediante le procedure previste dalla legge 29 dicembre 1993, n. 578 "Norme per l'accertamento e la certificazione di morte" e dal decreto del Ministro della salute 11 aprile 2008 "Aggiornamento del decreto 22 agosto 1994, n. 582 relativo al: "Regolamento recante le modalità per l'accertamento e la certificazione di morte".
- § 4. L'osservazione del cadavere può essere svolta, conformemente alla scelta dei congiunti o degli altri aventi titolo:
- a. presso il domicilio del defunto, salvo che l'abitazione venga dichiarata inadatta dall'azienda ULSS;



Comune di Cinto Caomaggiore - **Regolamento comunale di Polizia cimiteriale**

- b. presso la struttura obitoriale di cui all'art. 19 del presente Regolamento;
- c. presso la casa funeraria di cui all'art. 20 del presente Regolamento.

- § 5. Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento e salvo quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l'ausilio di elettrocardiografo, la cui registrazione deve avere una durata non inferiore a 20 minuti primi, fatte salve le disposizioni di cui alla legge 2 dicembre 1975, n. 644, e successive modificazioni.
- § 6. Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dal precedente paragrafo.
- § 7. Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, o quando altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del coordinatore sanitario dell'unità sanitaria locale il sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore.
- § 8. Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita. Nel caso di deceduti per malattia infettiva-diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità il coordinatore sanitario dell'unità sanitaria locale adotta le misure cautelative necessarie.
- § 9. La sorveglianza del cadavere può essere assicurata anche attraverso apparecchiature di rilevazione e di segnalazione a distanza.
- § 10. Durante il periodo di osservazione, di cui all'articolo 18, su richiesta dei familiari o altri aventi titolo, il cadavere può essere trasferito al domicilio del defunto, alla struttura obitoriale o alla casa funeraria (siti anche in comune diverso) previa comunicazione al Comune di Cinto Caomaggiore.
- § 11. L'impresa funebre che esegue il trasferimento comunica tempestivamente all'ufficiale di stato civile e al medico necroscopo la nuova sede ove il cadavere è stato trasferito per l'osservazione.
- § 12. In caso di trasferimento durante il periodo di osservazione il cadavere è riposto in contenitore impermeabile non sigillato, in condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita e che comunque non siano di pregiudizio per la salute pubblica.



Comune di Cinto Caomaggiore - **Regolamento comunale di Polizia cimiteriale**

§ 13. Durante il periodo di osservazione deve essere assicurata la sorveglianza anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.

Articolo 19 - Strutture obitoriali

§ 1. Sono strutture obitoriali:

- a. i locali all'interno della struttura sanitaria o socio assistenziale che ricevono le persone decedute all'interno della struttura;
- b. i depositi di osservazione e gli obitori che ricevono le persone decedute nella pubblica via o in luogo pubblico, o decedute in abitazioni, se richiesto dai familiari.

§ 2. I requisiti strutturali delle strutture obitoriali sono definiti dalla Giunta regionale ai sensi dell'art.2 comma 2, lettera b) della L.R. 18/2010

§ 3. Presso le strutture obitoriali è assicurato lo svolgimento delle seguenti funzioni:

- a. il mantenimento in osservazione del cadavere;
- b. il riscontro diagnostico;
- c. le autopsie giudiziarie;
- d. il deposito di cadaveri per un tempo indefinito a disposizione dell'autorità giudiziaria o per il riconoscimento di ignoti;
- e. le iniezioni conservative previste dalla normativa;
- f. i trattamenti di tanatoprassi e tanatocosmesi.

§ 4. Il comune può istituire il deposito di osservazione e l'obitorio nell'ambito del cimitero o presso gli ospedali o altri istituti sanitari previa convenzione con gli stessi.

§ 5. L'addetto al servizio obitoriale è incaricato di pubblico servizio.

Articolo 20 - Casa funeraria

§ 1. La casa funeraria è la struttura gestita da soggetti autorizzati ad esercitare l'attività funebre che provvede, a richiesta dei familiari o altri aventi titolo, allo svolgimento delle seguenti funzioni:



Comune di Cinto Caomaggiore - **Regolamento comunale di Polizia cimiteriale**

- a. osservazione del cadavere;
- b. trattamento conservativo;
- c. trattamenti di tanatoprassi e tanatocosmesi;
- d. custodia ed esposizione del cadavere;
- e. attività proprie della sala del commiato.

§ 2. I requisiti strutturali delle case funerarie sono definiti dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera c) della L.R. 18/2010 e la gestione è subordinata ad autorizzazione del comune.

§ 3. Le case funerarie devono essere ubicate ad una distanza minima di metri cinquanta dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dai cimiteri e dai crematori.

§ 4. Le case funerarie non possono essere convenzionate con comuni e strutture sanitarie pubbliche e private per lo svolgimento del servizio obitorioale.

Articolo 21 - Sala del commiato

§ 1. La sala del commiato è la struttura destinata, a richiesta dei familiari o altri aventi titolo, a ricevere e tenere in custodia per brevi periodi nonché esporre il feretro per la celebrazione di riti di commemorazione e di dignitoso commiato.

§ 2. I requisiti della sala del commiato sono definiti dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera c), della L.R. 18/2010 la gestione è soggetta a comunicazione al comune nelle forme previste dal regolamento comunale.

§ 3. La sala del commiato, quando non è all'interno della struttura sanitaria o socio assistenziale, deve essere ubicata ad una distanza non inferiore a metri cinquanta dalle strutture sanitarie pubbliche e private.

Articolo 22 – Autorizzazione alla sepoltura

§ 1. L'autorizzazione per la sepoltura nel cimitero e' rilasciata, a norma dell'art. 74 del D.P.R. 396/2000 sull'ordinamento dello stato civile, dall'ufficiale dello stato civile da rilasciare in carta non bollata e senza spesa.

§ 2. L'ufficiale dello stato civile può accordarla se sono trascorse almeno ventiquattro ore dalla morte, (salvi i casi previsti dalla normativa vigente) o dopo la ricezione del certificato necroscopico



Comune di Cinto Caomaggiore - **Regolamento comunale di Polizia cimiteriale**

rilasciato dal medico necroscopo ove previsto dalla legge. Tale certificato si allega al registro degli atti di morte.

- § 3. Per la sepoltura nei cimiteri di parti di cadavere, resti mortali, ossa umane o parti amputate da persona vivente, si procede ai sensi della normativa vigente.
- § 4. Per le sepolture in fosse di inumazione individuali, loculi individuali, cellette ossario nel Cimitero Comunale sono rilasciate apposite concessioni a tempo determinato, come definite dagli artt. 33 e seguenti del presente regolamento.
- § 5. I concessionari devono mantenere a loro spese, per tutto il tempo della concessione, in buono stato di conservazione le lapidi. Nel caso di sepoltura abbandonata per incuria il comune può provvedere alla rimozione dei manufatti pericolanti o in stato di degrado da farsi con spese a loro carico e, ove occorra, anche per pubbliche affissioni, previa diffida al concessionario.

TITOLO IV - FERETRI

Articolo 23 - Verifica e chiusura dei feretri

1. La chiusura del feretro è fatta sotto la vigilanza del personale incaricato.
2. All'atto della chiusura del feretro la verifica dell'identità del defunto (documento valido con fotografia, passaporto o carta d'identità) e la regolarità del confezionamento del feretro, in relazione al tipo di trasporto, sono effettuati direttamente dall'addetto al trasporto, il quale dichiara l'avvenuta esecuzione di tali adempimenti redigendo apposito verbale.
3. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo articolo;
4. In ciascun feretro si può racchiudere una sola salma, ad eccezione della madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata dello stesso.
5. La rispondenza del feretro alle prescrizioni stabilite dall'art. 30 del D.P.R. 285/90, così come l'avvenuto trattamento antiputrefattivo, sono certificate dal personale a ciò delegato dall'azienda ULSS. In caso di decesso dovuto a malattie infettive-diffusive il rispetto di quanto previsto dagli artt. 18 e 25 dello stesso DPR, delle eventuali ulteriori prescrizioni dettate dall'azienda ULSS ai fini della tutela della salute pubblica unitamente alla verifica dell'identità del cadavere, sono attestati direttamente dall'addetto al trasporto.
6. Alla partenza del feretro, a garanzia della sua integrità e contenuto, sarà apposto un sigillo metallico, o in materiale refrattario per la cremazione, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.



7. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

Articolo 24 - Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

§ 1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre, oltre che alla distanza del trasporto funebre, ed in ogni caso dovranno essere conformi alle caratteristiche essenziali previste dal D.P.R. 285/90. In sostituzione della cassa di metallo è autorizzato l'uso, in ambito nazionale, del materiale denominato MASTER-BI-ZI01U, previsto dal Decreto Ministero della Salute del 07/02/2002.

§ 2. Per l'inumazione:

- a. Il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.). I materiali dell'incassatura devono essere biodegradabili, così come previsto dal D.P.R. 285/90 e dal Decreto Ministero della Salute del 09/07/2002.
- b. I feretri estumulati dopo un periodo minimo di 10 anni, potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate, dopo che sia stata praticata nella cassa metallica opportuna apertura (art. 86 comma 2 D.P.R. 285/90).

§ 3. Per la tumulazione:

- a. La salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali stabiliti, (art. 30, 31 D.P.R. 285/90).
- b. Per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km., all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre, si applicano le disposizioni di cui al precedente punto nel rispetto delle modalità stabilite dagli art. 27, 28, 29 e 30 del D.P.R. 285/90.
- c. Per trasporti da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 Km, è sufficiente il feretro di legno con spessore delle tavole non inferiore a mm. 25 a norma dell'art. 30 comma 13 D.P.R. 285/90.

§ 4. Per la cremazione:

- a. La salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.). I materiali dell'incassatura debbono essere conformi a quanto previsto dal D.P.R. 285/90 e dalla L. 130 /2001.



- b. Qualora una salma, già sepolta, previa autorizzazione del Responsabile del Servizio, sia esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, deve essere accertato lo stato di conservazione del feretro e la sua conformità alla nuova sepoltura, fatte salve ulteriori prescrizioni emanate dai competenti organi della ASL che riguardino il rifascio (paragrafo 3 Circ. Min. Sanità 10/98).
- c. Qualora la salma provenga da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza dei feretri alle caratteristiche di cui ai commi precedenti ai fini dei tipi di sepoltura cui è destinata.
- d. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.
- e. È consentita l'applicazione alle casse metalliche di valvole o speciali dispositivi, autorizzati dal Ministero della Salute, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

TITOLO IV - TRASPORTO FUNEBRE

Articolo 25 - Definizione di trasporto funebre

- § 1. Costituisce trasporto funebre ogni trasferimento di cadavere o resti mortali dal luogo del decesso, o di rinvenimento, fino al luogo di sepoltura o di cremazione seguendo la via più breve.
- § 2. Il trasferimento del paziente deceduto in una struttura sanitaria o socio assistenziale, dal reparto ove è avvenuto il decesso alla struttura interna, con funzione di servizio obitoriale, non costituisce trasporto funebre ed è svolto unicamente da personale della struttura.
- § 3. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 T.U. legge Pubblica Sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto al luogo o alla chiesa o dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso.
- § 4. L'addetto a tale trasporto è incaricato di pubblico servizio ed è svolto dai soggetti autorizzati dal comune ai sensi dell'articolo 23 della L.R. 18/2010. L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito dell'autorizzazione del sindaco, la quale deve essere consegnata al custode del cimitero.



Comune di Cinto Caomaggiore - **Regolamento comunale di Polizia cimiteriale**

- § 5. Il trasporto funebre, ovvero ogni trasferimento di cadavere o resti mortali dal luogo di decesso o di rinvenimento fino al luogo di sepoltura o di cremazione, è svolto esclusivamente con mezzi a ciò destinati ai sensi dell'art. 24 della legge regionale n. 18/2010.
- § 6. I mezzi funebri devono essere dotati di un comparto destinato al feretro, nettamente separato dal posto di guida, rivestito internamente di materiale lavabile e disinfettabile. I mezzi funebri devono inoltre essere attrezzati con idonei sistemi che impediscano lo spostamento del feretro durante il trasporto.
- § 7. Il proprietario del mezzo deve predisporre un piano di autocontrollo, a disposizione degli organi di vigilanza, ed annotare su apposito registro costantemente aggiornato il luogo di ricovero per la pulizia e sanificazione e la registrazione di tutte le operazioni effettuate

Articolo 26 - Autorizzazione al trasporto funebre e procedure

- § 1. Il trasporto di salme in cimitero di altro comune è autorizzato con provvedimento amministrativo del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria a seguito di domanda degli interessati.
- § 2. La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'ufficiale dello Stato civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.
- § 3. Al provvedimento è successivamente allegata la certificazione dell'addetto al trasporto, relativa alla verifica di cui all'art. 23 del presente regolamento.
- § 4. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.
- § 5. Le salme provenienti da altro comune devono, di norma, e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del comune, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dai sigilli sul cofano.
- § 6. Per i morti di malattie infettive di cui all'articolo 2, comma 2 – lettera g), della legge regionale 4 marzo 2010, n. 18, l'azienda ULSS detta le prescrizioni ai fini della tutela della salute pubblica.
- § 7. Il trasporto di cadavere da comune a comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico atto dal Responsabile del Servizio del comune ove è avvenuto il decesso ovvero del comune di sepoltura in caso di salma esumata o estumulata.
- § 8. Il trasporto di ossa o ceneri è normato dall'art. 28 del presente regolamento;



Comune di Cinto Caomaggiore - **Regolamento comunale di Polizia cimiteriale**

§ 9. Il trasferimento del cadavere durante il periodo di osservazione di cui all'articolo 10 della L.R. 18/2010 non costituisce "trasporto funebre" e pertanto non è soggetto all'autorizzazione di cui al punto precedente. Resta fermo l'obbligo di comunicazione della nuova sede all'ufficiale di stato civile e al medico necroscopo da parte dell'impresa funebre che esegue il trasferimento alla struttura obitoriale o alla casa funeraria siti anche in comune diverso.

In caso di trasferimento durante il periodo di osservazione il cadavere è riposto in contenitore impermeabile non sigillato, in condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita e che comunque non siano di pregiudizio per la salute pubblica.

Ogni cadavere, trascorso il periodo di osservazione, qualunque sia la sua destinazione, è chiuso in cassa individuale; la madre e il neonato, deceduti in concomitanza del parto, possono essere chiusi nella stessa cassa.

§ 10. All'atto della chiusura del feretro la verifica dell'identità del defunto e la regolarità del confezionamento del feretro, in relazione al tipo di trasporto, sono effettuati direttamente dall'addetto al trasporto, il quale dichiara l'avvenuta esecuzione di tali adempimenti redigendo apposito verbale.

§ 11. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto, che dovrà essere in possesso dei documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento, fino al raggiungimento della destinazione.

§ 12. Preparato il feretro, il trasporto fuori dal Comune dovrà farsi direttamente dal domicilio con carro apposito chiuso, se per via ordinaria, o dalla porta della chiesa o della camera mortuaria del cimitero nel caso che si svolgano anche in altre località funzioni religiose con accompagnamento di corteo.

§ 13. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.

§ 14. Il personale che riceve il feretro presso il cimitero dovrà compilare e firmare il verbale di presa in consegna della salma in duplice copia di cui una copia resterà al vettore e una copia sarà consegnata all'ufficio comunale competente;

§ 15. I cadaveri rinvenuti o deceduti sul suolo pubblico o su suolo privato ad uso pubblico, verranno trasportati su disposizione dell'autorità giudiziaria o da organo da essa delegato, nel luogo da essi indicato, per il proseguimento del periodo di osservazione e gli eventuali ulteriori accertamenti, se disposti.

§ 16. Per i cadaveri deceduti a seguito di malattia infettiva o in caso di cadavere portatore di radioattività la competente autorità sanitaria dell'azienda U.L.S.S. indica, ove necessario, le eventuali prescrizioni del caso.



Comune di Cinto Caomaggiore - **Regolamento comunale di Polizia cimiteriale**

- § 17. Il feretro proveniente da altro Comune o dall'estero deve essere accompagnato da regolare autorizzazione sulla scorta della quale l'Ufficio di Polizia Mortuaria rilascerà al custode il permesso di entrata del cadavere nell'area cimiteriale. Il corteo per le eventuali onoranze funebri potrà partire dalla casa dell'estinto ove il feretro potrà restare depositato per il tempo strettamente necessario.
- § 18. Per il trasporto di un cadavere in un altro Comune, per inumazione o cremazione, che disti non più di cento chilometri si impiega la sola cassa di legno, a norma dell'art. 30 punto 5 del DPR 285/1990, salvo il caso in cui l'azienda U.L.S.S., nell'ipotesi di morte per causa infettiva o di cadavere portatore di radioattività, disponga diversamente e sempre che il trasporto stesso dal luogo di deposito del cadavere al cimitero possa farsi direttamente e con idoneo carro funebre di cui all'art. 20 del D.P.R. 285/90.
- § 19. Oltre i 100 Km è d'obbligo la doppia cassa anche se il feretro è destinato ad inumazione o cremazione. Nella fattispecie, per cadaveri destinati alla inumazione è consentito il ricorso a particolari cofani esterni a quello di legno, di materiali impermeabili e con adeguata resistenza meccanica, a chiusura stagna, eventualmente riutilizzabili previa disinfezione, purché in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 31 del D.P.R. 285/90.
- § 20. Per il trasporto del cadavere da comune a comune, non è obbligatorio il trattamento antiputrefattivo di cui all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria".
- § 21. Il trattamento di cui al comma 1 è effettuato quando è previsto da trattati internazionali per il trasporto all'estero, ovvero quando prescritto dal medico necroscopo, a seguito di valutazione del caso in relazione alle esigenze di tutela della salute pubblica.
- § 22. Il trattamento antiputrefattivo, quando prescritto ai sensi del comma 2, è effettuato, con personale appositamente formato, dall'impresa funebre che provvede al confezionamento del feretro.
- § 23. Si applicano per i resti mortali le norme previste per i cadaveri in tema di trasporto funebre e caratteristiche delle casse. Se i resti mortali provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartennero, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data del rinvenimento.
- § 24. I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza del Sindaco. I cortei funebri debbono, di regola, seguire la via più breve dall'abitazione del defunto alla chiesa e da questa al cimitero, oppure dall'abitazione al cimitero se non vengono eseguite funzioni religiose. Altrettanto dicasi per i cortei funebri che partono dalla cella mortuaria dell'Ospedale Civile. I cortei funebri non debbono far soste lungo la strada né possono essere interrotti da persone, veicoli od altro.



Comune di Cinto Caomaggiore - **Regolamento comunale di Polizia cimiteriale**

- § 25. Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo agli autobus del servizio pubblico, ai veicoli dei pompieri, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza.
- § 26. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.
- § 27. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Responsabile del Servizio.

Articolo 27 - Caratteristiche delle casse

- § 1. Le caratteristiche delle casse per quanto attiene alle esigenze di tenuta e di resistenza meccanica, di biodegradabilità e di combustibilità, ai fini del trasporto, dell'inumazione, della tumulazione o della cremazione all'interno del territorio regionale, sono definite dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera d) della L.R. 18/2010.

Articolo 28 - Trasporto di ossa e di ceneri

- § 1. Il trasporto fuori comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Responsabile del Servizio di Polizia Cimiteriale.
- § 2. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri e di ossa umane.
- § 3. Le ossa umane devono essere raccolte in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.
- § 4. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui ai successivi articoli 57, 58, 59.
- § 5. Il trasporto di ossa chiuse in cassetta metallica e il trasporto di ceneri in urna cineraria può essere eseguito dai familiari con mezzi propri.

Articolo 29 - Iniezioni conservative

- § 1. Per il trasporto del cadavere il trattamento antiputrefattivo è normato dal DPR 10 settembre 1990, n. 285 "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria".



Articolo 30 - Prodotti del concepimento

- § 1. Il trasporto dei prodotti del concepimento di cui all'art. 25 comma 1 della L.R. 18/2010 può essere effettuato a cura dei familiari con mezzi propri.
- § 2. L'azienda ULSS rilascia il nulla osta al trasporto, all'inumazione, alla tumulazione o alla cremazione dei prodotti del concepimento e dei prodotti abortivi non dichiarati come nati morti dall'ufficiale dello stato civile, per i quali il genitore, i genitori o i parenti fino al secondo grado chiedono la sepoltura nel cimitero o la cremazione.
- § 3. Il trasporto di cui al comma 1 può essere effettuato a cura dei familiari con mezzi propri.
- § 4. Ad ogni aborto, verificatosi in una struttura sanitaria accreditata, anche quando l'età presunta del concepito sia inferiore alle ventotto settimane, nel caso in cui il genitore o i genitori non provvedano o non lo richiedano, l'inumazione, la tumulazione o la cremazione è disposta, a spese dell'azienda ULSS, in una specifica area cimiteriale dedicata o nel campo di sepoltura dei bambini del territorio comunale in cui è ubicata la struttura sanitaria. A tali fini i prodotti abortivi o del concepimento sono riposti in una cassetta, che può contenere uno o più concepiti, secondo il criterio della data in cui è avvenuta la procedura di revisione strumentale/farmacologica della cavità uterina. Tale data è indicata sulla cassetta.

Articolo 31 - Trasporto internazionale funebre tra Stati

- § 1. I trasporti funebri da o per uno degli Stati aderenti all'accordo stipulato in Berlino il 10 febbraio 1937, approvato e reso esecutivo in Italia con regio decreto 1° luglio 1937, n. 1379 "Approvazione dell'accordo internazionale concernente il trasporto delle salme, stipulato in Berlino il 10 febbraio 1937", sono soggetti all'osservanza delle prescrizioni sanitarie previste da detto accordo.
- § 2. I cadaveri devono essere accompagnati dal passaporto mortuario previsto dall'accordo medesimo; tale passaporto è rilasciato, per l'estradizione dal territorio nazionale, dal comune di partenza e per l'introduzione nel territorio nazionale, dall'autorità del luogo da cui il cadavere viene estradato.
- § 3. Per l'introduzione di cadaveri provenienti da uno degli Stati non aderenti all'accordo di cui al comma 1, l'interessato alla traslazione presenta all'autorità consolare italiana apposita domanda corredata dalla documentazione definita dal Ministero della salute. Il comune dove è diretto il cadavere concede l'autorizzazione informando l'autorità consolare.
- § 4. Per l'estradizione, l'autorizzazione è rilasciata dal comune di partenza, previo nulla osta dell'autorità consolare dello Stato verso il quale il cadavere è diretto. Le caratteristiche della



Comune di Cinto Caomaggiore - **Regolamento comunale di Polizia cimiteriale**

cassa, come definite dalle disposizioni nazionali ai fini del trasporto all'estero, sono certificate dall'azienda ULSS.

§ 5. Il trattamento antiputrefattivo di cui all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 è effettuato quando è previsto da trattati internazionali per il trasporto all'estero, ovvero quando prescritto dal medico necroscopo, a seguito di valutazione del caso in relazione alle esigenze di tutela della salute pubblica.

Articolo 32 - Trasporti e sepolture a carico del Comune

§ 1. Il Comune assicura il trasporto funebre in caso di indigenza del defunto o di stato di bisogno della famiglia o di disinteresse da parte dei famigliari, nonché il servizio di raccolta e di trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico.

§ 2. Lo stato di indigenza o di bisogno è accertato dagli uffici comunali.

TITOLO V - CONCESSIONI

Articolo 33 - Concessioni per sepolture

§ 1. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:

- a. sepolture individuali (fosse di inumazione individuali a terra, loculi, ossari, nicchie per singole urne cinerarie);
- b. sepolture per famiglie.

§ 2. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario approvato dalla Giunta Comunale con propria delibera, come specificato all'articolo 37 del presente Regolamento.

§ 3. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.

§ 4. La concessione è rilasciata per la tumulazione di defunti. È tuttavia ammessa la concessione di loculi a viventi nei casi seguenti:

- a. a persone che abbiano compiuto 75 anni di età;



Comune di Cinto Caomaggiore - **Regolamento comunale di Polizia cimiteriale**

b. a persone che non abbiano parenti od affini entro il 6° grado.

§ 5. Il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia. Il concessionario ha diritto alla tomba, fino al completamento della capienza del sepolcro:

- a. per sé;
- b. per il proprio coniuge;
- c. per ascendenti in linea retta e collaterali;
- d. discendenti in linea retta e collaterali;
- e. per i fratelli e sorelle consanguinee;
- f. Potrà ricevere nella tomba, inoltre, persone che siano state con lui conviventi o che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei suoi confronti, come previsto dal comma 2° dell'art. 93 del D.P.R. 285/90, su richiesta scritta indirizzata al Sindaco, purché la convivenza si sia protratta fino al momento del decesso.

§ 6. Rimangono escluse dal diritto d'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopraelencati.

§ 7. La concessione, finché in essere, è trasmessa agli eredi secondo le disposizioni del codice civile e le eventuali controversie sono risolte direttamente dagli interessati secondo le norme vigenti. Il Comune è esente dall'obbligo di ricercare e valutare i titoli di trasferimento e di partecipare ai giudizi che derivano dalla mancata impugnativa o esecuzione di essi.

§ 8. Non potrà essere fatta concessione di aree per sepoltura privata a persone od enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

§ 9. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione, a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e collettività.

§ 10. A partire dall'entrata in vigore del presente regolamento, presso il cimitero comunale di Cinto Caomaggiore, le fosse di inumazione individuali, i loculi individuali e le cellette ossario vengono assegnati in ordine consecutivo, dall'alto verso il basso e da sinistra verso destra, soltanto al momento del decesso, previa richiesta di un familiare del defunto.

§ 11. E' ammesso che il solo coniuge o unito civilmente, nonché il solo parente di primo grado, possano essere estumulati o esumati per essere sepolti accanto alle salme dei loro congiunti esclusivamente in occasione della morte del secondo congiunto. L'assegnazione in questo caso



Comune di Cinto Caomaggiore - **Regolamento comunale di Polizia cimiteriale**

verrà operata dall'alto verso il basso ad esclusione del caso di assegnazione di loculo in prima fila. In questo caso sarà assegnato il loculo successivo più alto e quello immediatamente sottostante. L'applicazione del presente istituto comporta il gravame sul richiedente delle spese indicate nel tariffario approvato dalla Giunta Comunale, fatto salvo il riconoscimento di conguaglio del credito derivante dal mancato utilizzo della concessione in termini temporali.

- § 12. Il diritto di sepolcro è cosa fuori commercio e perciò non cedibile a terzi, tranne che al Comune stesso.
- § 13. Il diritto suddetto è trasmissibile in via di successione, tanto legittima, quanto testamentaria.

Articolo 34 - Atto di concessione: contenuti

- § 1. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso, ivi comprese le condizioni di decadenza o di revoca.
- § 2. Le concessioni per sepolture sono rilasciate a domanda e formalizzate mediante scrittura privata.
- § 3. L'atto di concessione deve indicare:
- a. la natura della concessione e la sua identificazione;
 - b. l'inizio e la fine della concessione;
 - c. la durata;
 - d. il nome, la residenza ed il codice fiscale del concessionario;
 - e. il nome della persona la cui salma, resti mortali o ceneri sono destinati ad esservi accolti;
 - f. i diritti, gli obblighi e oneri cui è soggetto il concessionario, le eventuali prescrizioni tecniche del manufatto e le condizioni di decadenza o di revoca;
- § 4. Le concessioni cimiteriali, oltre che a persone fisiche, possono essere rilasciate anche a Società legalmente costituite.
- § 5. In ogni caso una sola persona sarà riconosciuta come concessionaria e dovrà rendersi responsabile verso il Comune dell'osservanza delle norme stabilite dal presente Regolamento.
- § 6. Il Responsabile del Servizio provvederà alla sottoscrizione del contratto unitamente al concessionario.



Articolo 35 - Durata delle concessioni e rinnovi

- § 1. Le concessioni cimiteriali sono a tempo determinato e la durata decorre dalla data di sottoscrizione del contratto.
- § 2. Le autorizzazioni alle inumazioni sono temporanee ed hanno la durata di anni dieci.
- § 3. Le concessioni per sepolture in loculi sono temporanee e hanno la durata di anni trenta.
- § 4. Le concessioni per sepolture private in cellette ossario sono temporanee ed hanno la durata di anni trenta.
- § 5. Le concessioni di tombe di famiglia sono temporanee e hanno la durata di anni sessanta.
- § 6. Ai sensi dell'art. 92, 2° comma, del D.P.R. N. 285/1990, le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, n. 803, possono essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di nuovo cimitero.
- § 7. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, o ai sensi degli artt. 39,40,41,42 del Presente Regolamento, o per soppressione del cimitero.
- § 8. La durata delle concessioni perpetue di loculi, rilasciate anteriormente al 21.10.1975, è rideterminata in anni novantanove.
- § 9. Alla scadenza della concessione, fatto salvo quanto previsto al punto successivo, i loculi e le cellette ossario tornano nella piena disponibilità del Comune.
- § 10. I manufatti insistenti sulle fosse di inumazione individuali a terra sono restituiti ai familiari che ne facciano espressa richiesta scritta al momento dell'esumazione.
- § 11. Alla loro scadenza, le concessioni possono essere oggetto di richiesta di rinnovo da parte del concessionario originario o da parte del coniuge, di ascendenti in linea retta, di discendenti in linea retta, secondo le tariffe vigenti al momento della richiesta stessa.
- § 12. E' facoltà insindacabile del Comune accogliere o meno la richiesta di rinnovo sulla base delle proprie esigenze e, comunque, a seguito della verifica della disponibilità di spazi per la sepoltura presso il Cimitero Comunale.
- § 13. La domanda di rinnovo è presentata dal concessionario o suoi eredi.



Comune di Cinto Caomaggiore - **Regolamento comunale di Polizia cimiteriale**

§ 14. Le concessioni a scadenza del periodo di concessione possono essere, salvo gravi situazioni di insufficienza del cimitero, rinnovate, con decorrenza dalla data di scadenza della concessione originaria, per un periodo pari a:

- a. loculi: per anni dieci;
- b. tombe inumazione a terra: per anni dieci;
- c. cellette ossario: per anni dieci;
- d. tombe di famiglia: per anni trenta.

§ 15. Le concessioni di loculi assegnate ante mortem e giunte a scadenza senza essere state utilizzate oppure ancora libere, ritornano automaticamente nella disponibilità del Comune.

Articolo 36 - Tariffe e modalità di pagamento

§ 1. Tutte le sepolture da effettuarsi nel cimitero del Comune di Cinto Caomaggiore sono soggette al pagamento di una tariffa stabilita dalla Giunta Comunale con propria delibera.

§ 2. Il pagamento della tariffa dovrà essere eseguito contestualmente alla richiesta di rilascio della concessione e prima della tumulazione definitiva della salma ovvero, nel caso di proroga della concessione ai sensi del precedente articolo, prima della scadenza della medesima.

§ 3. Nel caso di salma di persona indigente o appartenente a famiglia bisognosa per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari, il Responsabile del Servizio, sentita l'Amministrazione comunale, con proprio provvedimento debitamente motivato e sentiti gli uffici comunali competenti all'accertamento dello stato di bisogno del richiedente, potrà concedere la rateizzazione del pagamento, la riduzione o l'esenzione a seconda dei casi.

Articolo 37 - Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti

§ 1. Il Sindaco, sentito il Consiglio Comunale, potrà disporre l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini illustri o benemeriti che si siano distinti per meriti, opere di ingegno o servizi resi alla comunità.

Articolo 38 - Cessazione della concessione per estinzione, rinuncia, revoca, decadenza



Comune di Cinto Caomaggiore - **Regolamento comunale di Polizia cimiteriale**

§ 1. Le concessioni, oltre che per estinzione a seguito di scadenza naturale, cessano per rinuncia, decadenza o revoca, come specificato nei successivi articoli.

Articolo 39 - Estinzione

§ 1. Le concessioni si estinguono per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in questo ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. 285/90. .

Articolo 40 - Rinuncia e retrocessione

§ 1. La rinuncia alla concessione di fossa di inumazione individuale, loculo o cappella comporta il rientro degli stessi nella disponibilità del Comune.

§ 2. Si dà corso a rinuncia solo in caso di sepolture libere da salma e previa richiesta scritta del concessionario.

§ 3. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

Articolo 41- Revoca

§ 1. Salvo quanto previsto dall'art. 92, comma 2 del D.P.R. 285/90, è facoltà dell'Amministrazione Comunale revocare le concessioni di qualsiasi area o manufatto quando ciò sia necessario ai fini di assicurare l'ampliamento o la modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

§ 2. A tal fine la Giunta Comunale può disporre l'avvio della procedura di revoca delle concessioni, nel rispetto delle norme previste dal presente Regolamento:

- a. riconoscendo al concessionario un risarcimento economico in proporzione al tempo residuo spettante secondo quanto pagato al tempo della stipula dell'originaria concessione in base alle tariffe definite dalla Giunta Comunale. I manufatti insistenti sulle sepolture private rientrano nella disponibilità del concessionario che ne faccia espressa richiesta scritta;
- b. concedendo agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito e per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione, di un equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione dalla stessa individuati, con spese interamente a carico del Comune.



§ 3. Dell'avvio della procedura di revoca dovrà essere data notizia al concessionario, qualora noto, o in difetto mediante preventiva pubblicazione per sessanta giorni all'Albo comunale e presso il cimitero interessato di apposito avviso indicante il giorno e l'ora previsti per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Articolo 42 - Decadenza

§ 1. La concessione viene a decadere qualora la sepoltura a inumazione, il loculo o la celletta ossario vengano per qualsiasi motivo lasciati liberi dietro disposizione del concessionario. Nessun rimborso è previsto per il periodo di tempo mancante alla scadenza.

§ 2. La concessione viene a decadere anche quando:

- a. venga accertato che la concessione sia stata oggetto di lucro o di speculazione;
 - b. viene rilevata la violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
 - c. non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
 - d. la sepoltura privata risulti in stato di perdurante grave stato di abbandono e/o di incuria dei manufatti o per morte degli aventi diritto;
 - e. non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura;
 - f. vi sia inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.
- Nei casi di cui al comma 2, al pronunciamento di decadenza si perviene previa diffida al concessionario di agire entro 60 giorni, notificata allo stesso.

In caso di inadempienza, il pronunciamento di decadenza viene formalizzato con provvedimento del Responsabile del servizio notificato al concessionario.

Nel caso di irreperibilità del concessionario, la diffida viene pubblicata all'Albo comunale e presso il cimitero per un periodo di 60 giorni.

§ 3. La decadenza della concessione di sepoltura a inumazione, loculo o celletta ossario comporta il rientro degli stessi nella disponibilità del Comune.



Comune di Cinto Caomaggiore - **Regolamento comunale di Polizia cimiteriale**

§ 4. Con lo stesso provvedimento viene fissata la data in cui incaricati del Comune, alla presenza di testimoni, si recheranno in sopralluogo per la redazione di verbale dello stato di consistenza del manufatto.

§ 5. Nel caso di pronunciamento di decadenza della concessione, nulla sarà dovuto al concessionario

Articolo 43 - Concessioni per tombe di famiglia

§ 1. Per le concessioni di sepolture di famiglia si richiamano le disposizioni generali degli artt. 34, 35, 36 e 37 del presente Regolamenti.

§ 2. Ai sensi dell'art. 93 del D.P.R. 285/1990 il diritto di uso delle sepolture private concesse a persone fisiche è riservato alle persone dei concessionari e dei loro familiari; di quelle concesse ad enti è riservato alle persone contemplate dal relativo ordinamento e dall'atto di concessione. In ogni caso, tale diritto si esercita fino al completamento della capienza del sepolcro.

§ 3. Può altresì essere consentita, su richiesta di concessionari, la tumulazione di salme di persone che risultino essere state con loro conviventi, nonché di salme di persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti dei concessionari, secondo i criteri stabiliti nei regolamenti comunali.

§ 4. Come indicato all'articolo 35 del presente Regolamento, la durata della concessione per le tombe di famiglia è pari a sessanta anni, successivamente rinnovabile ogni 30 anni.

§ 5. Il seppellimento e la tumulazione di salme in cappelle di famiglia è eseguito dal gestore dei servizi cimiteriali, previo pagamento delle tariffe definite dalla Giunta Comunale con propria delibera.

§ 6. In caso di decesso del concessionario di una tomba di famiglia, gli aventi titolo sulla concessione, sono tenuti a darne comunicazione al Comune entro 12 mesi dalla data del decesso designando uno di essi quale rappresentante della concessione, il quale disporrà della tomba, in nome e per conto degli altri aventi diritto, e manterrà ogni rapporto con il Comune.

§ 7. In difetto di designazione del referente, il Comune provvede d'ufficio scegliendo tra gli aventi titolo, secondo criteri di opportunità e in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità della concessione da parte di tutti gli aventi diritto.

§ 8. Trascorso il termine di tre anni senza che gli interessati abbiano provveduto a comunicare l'avvenuto decesso del concessionario e i nominativi dei subentranti alla concessione, il Comune non autorizzerà alcuna operazione cimiteriale, riservandosi, previa diffida, di provvedere alla dichiarazione di decadenza.



- § 9. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che abbiano titolo ad assumere la qualità di concessionario, o non siano state lasciate disposizioni a enti o istituzioni per curare la manutenzione delle sepolture fino alla naturale scadenza della concessione. In tale fattispecie la tomba non potrà essere utilizzata da alcuno.

Articolo 44 - Costruzione delle tombe famiglia

- § 1. La Giunta comunale, con propria deliberazione e in conformità al piano regolatore cimiteriale, individua le aree ed i manufatti ad uso di sepoltura per famiglie e collettività, da dare in concessione per il periodo stabilito all'art. 35 del presente Regolamento.
- § 2. Le tombe di famiglia non possono avere alcuna comunicazione diretta con l'esterno del cimitero.
- § 3. La costruzione delle tombe di famiglia è effettuata dall'Ente committente o dal concessionario nel rispetto della normativa vigente in materia di costruzioni cimiteriali e in materia di sicurezza anche per i rischi di interferenza.
- § 4. La costruzione / ristrutturazione della tomba di famiglia effettuata su iniziativa del concessionario è subordinata alla presentazione al Comune del progetto dei manufatti da realizzare, previo parere dell'U.L.S.S; Al rilascio del permesso di costruire il concessionario dovrà costituire un deposito cauzionale il cui importo sarà determinato dagli uffici comunali al momento del rilascio della concessione ad edificare (e comunque di importo tale da coprire almeno i costi per l'eventuale demolizione del manufatto e ripristino dell'area), a garanzia della buona esecuzione dei lavori e al ripristino degli spazi adiacenti alla tomba. Non dovranno comunque essere danneggiati alberi, vialetti, siepi, aiuole, le altre tombe, le varie opere cimiteriali o i tappeti erbosi. I solchi provocati dal passaggio dei mezzi di trasporto dovranno essere immediatamente colmati ed eliminati. Nel caso vengano arrecati danni alla proprietà comunale o a tombe private, il responsabile in solido, dovrà ripristinare i beni danneggiati e, in caso di inadempienza, provvederà al ripristino l'Amministrazione Comunale addebitando le spese allo stesso responsabile in solido, incamerando comunque il deposito cauzionale come sopra costituito.
- § 5. Entro 15 giorni dalla fine dei lavori, il concessionario deve richiedere il nulla osta all'uso del sepolcro e lo svincolo del deposito cauzionale.
- § 6. La verifica di conformità al progetto viene effettuata dall'Ufficio tecnico comunale che rilascia anche il nulla osta all'uso nel termine di 30 giorni dalla richiesta.
- § 7. Rimangono a carico del concessionario la responsabilità per i vizi dell'opera e gli oneri per interventi di riparazione e di ripristino.



Comune di Cinto Caomaggiore - Regolamento comunale di Polizia cimiteriale

§ 8. Nessuna opera, di qualunque anche minima entità, può essere intrapresa nel cimitero ove manchi l'autorizzazione scritta del Comune.

Articolo 45 - Concessione provvisoria per tumulazione

§ 1. La tumulazione provvisoria di una salma è consentita su richiesta scritta dei familiari del defunto, in via del tutto eccezionale e per un tempo limitato.

§ 2. Il Responsabile del Servizio incaricato può autorizzare la tumulazione provvisoria di feretri in appositi loculi, individuati tra quelli retrocessi e disponibili ed aventi le caratteristiche dell'art. 76 del D.P.R. 285/90, nei seguenti casi:

- a. qualora siano destinati a essere tumulati in sepolture costruite dal Comune che non siano ancora disponibili;
- b. qualora siano destinati a essere tumulati in sepolture private o loculi in concessione già occupati da salma da estumularsi;
- c. qualora si tratti di feretri estumulati temporaneamente allo scopo di consentire l'esecuzione i lavori di manutenzione, riparazione o ricostruzione di opere.

§ 3. La concessione per la tumulazione provvisoria è subordinata al preventivo pagamento della tariffa comunale.

§ 4. Sono in ogni caso a carico del richiedente tutte le spese relative alla tumulazione, estumulazione e traslazione della salma.

§ 5. Le tumulazioni provvisorie di cui ai commi precedenti sono soggette ad un unico rinnovo, previa richiesta scritta e motivata da parte del richiedente.

§ 6. È consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie in cellette ossario.

TITOLO VI - INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Articolo 46 - Identificazione della sepoltura

§ 1. Ogni sepoltura, sia in caso di inumazione che in caso di tumulazione, è dotata di un sistema di identificazione resistente agli agenti atmosferici.



Articolo 47 – Inumazione

- § 1. L'inumazione è la sepoltura nel terreno, in fossa individuale avente le caratteristiche definite dal D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (Regolamento di Polizia Mortuaria) e dalla D.G.R. 4 aprile 2014, n. 433 "Norme in materia funeraria" per il tempo necessario a consentire la completa mineralizzazione del cadavere.
- § 2. Il Comune deve avere un cimitero con almeno un reparto destinato alla sepoltura per inumazione, scelto tenendo conto della sua idoneità in rapporto alla struttura geologica, mineralogica, alle proprietà meccaniche e fisiche e livello della falda freatica.
- § 3. Tale reparto sarà diviso in riquadri e l'utilizzazione delle fosse di inumazione deve farsi cominciando da un'estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.
- § 4. Ogni sepoltura ad inumazione deve essere contraddistinta da una targhetta di materiale resistente all'azione disagregatrice degli agenti atmosferici, portante un numero progressivo, l'indicazione del nome e del cognome e della data di nascita e di morte del defunto. Sulle aree concesse per sepolture private sono innalzati manufatti funerari aventi caratteristiche da stabilirsi con linee guida della Giunta Comunale. La Giunta Comunale può disporre la sostituzione del cippo di cui ai commi precedenti con altra tipologia di manufatto, fornendo le specifiche tecniche in ordine a fattura e materiali. Le spese per la realizzazione e posa in opera del manufatto sono interamente a carico della persona autorizzata, ovvero del richiedente l'assegnazione.

Le fosse per inumazione devono avere le caratteristiche dimensionali previste dalla normativa Dgr 433/2014 e DPR 185/1990.

Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età devono avere una profondità non inferiore a metri 2,00 e, nella loro parte più profonda, la lunghezza di m. 2,20 e la larghezza di m. 0,80 e debbono distare l'una dall'altra almeno m. 0,50 da ogni lato, ai sensi del DPR 285/1990 art. 72. Le fosse per inumazione di cadaveri di bambini di età inferiore ai dieci anni devono avere una profondità non inferiore a metri 1,00. Per la sepoltura dei prodotti del concepimento, dei prodotti abortivi non dichiarati come nati morti dall'ufficiale dello stato civile per i quali è richiesta l'inumazione e per l'inumazione di parti anatomiche riconoscibili, le fosse devono avere una profondità non inferiore a 0,70 metri.

Le fosse per inumazione di ciascuna fila devono distare almeno 0,50 metri l'una dall'altra. La distanza tra le file deve consentire in ogni caso le normali operazioni cimiteriali. Il regolamento comunale di polizia cimiteriale definisce la superficie della fossa priva di eventuale copertura lapidea al fine di favorire i processi naturali di mineralizzazione del cadavere.



Comune di Cinto Caomaggiore - **Regolamento comunale di Polizia cimiteriale**

§ 5. Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.

L'impiego di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato con decreto del Ministro della Sanità, ai sensi dell'art. 75 del DPR 285/1990.

Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a centimetri 2.

Le tavole del fondo di un solo pezzo nel senso della lunghezza potranno essere riunite nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa.

Il fondo deve essere congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 centimetri ed assicurato con idoneo mastice.

Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 10 in 40 centimetri. Le pareti laterali della cassa devono essere saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa.

È vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse.

Ogni cassa deve portare il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.

Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

§ 6. Qualora si tratti di cadaveri provenienti dall'estero o da altro comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione, sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno.

§ 7. I concessionari provvedono, per tutta la durata della concessione, alla manutenzione delle sepolture per le parti da loro costruite od installate.

§ 8. Nel caso di sepoltura privata abbandonata per incuria, o per morte degli aventi diritto, il comune può provvedere alla rimozione dei manufatti pericolanti, previa diffida ai componenti della famiglia del concessionario, da farsi, ove occorra, anche per pubbliche affissioni.

§ 9. I campi di inumazione speciale sono destinati alla inumazione dei feretri provenienti dalle esumazioni ed estumulazioni ordinarie al fine della completa mineralizzazione dei resti mortali. Tale periodo è fissato in cinque anni, non soggetti a concessione.



Articolo 48 - Tumulazione

- § 1. Sono a tumultazione le sepolture di feretri o cassette di resti ossei in opere murarie, loculi o cripte, costruite dal Comune.
- § 2. Le sepolture private a sistema di tumultazione ordinaria sono oggetto di concessione per un tempo di 30 anni con possibilità di rinnovo di 10 anni secondo quanto stabilito all'art. 35 del presente regolamento.
- § 3. Per quanto attiene alle modalità di tumultazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del D.P.R. 285/90 e dell'art. 13.2 della Circ. Min. Sanità 24/93.
- § 4. Le salme destinate alla tumultazione devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo secondo quanto disposto dagli articoli 30 e 31 del DPR 285/1990.
- § 5. Sulla cassa esterna deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto. Il Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, può autorizzare l'uso di valvole o di altri dispositivi idonei a fissare ovvero a neutralizzare i gas della putrefazione.
- § 6. Per il riutilizzo dei sepolcri a tumultazione preesistenti alla data di entrata in vigore del D.P.R. 285/90, privi dei requisiti costruttivi di cui all'art 76 del medesimo D.P.R., si applica quanto previsto dall'art. 106 dello stesso D.P.R e dall'art 16 della Circ. Min. Sanità n. 24/93.
- § 7. È consentita la collocazione di max n° 3 cassette di resti ossei e/o urne cinerarie in un unico tumulo, anche in presenza di un feretro (art. 13.2 della Circ. Min. Sanità 24/93).

TITOLO VII - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Articolo 49 - Disposizioni comuni

- § 1. Non possono essere eseguite esumazioni straordinarie nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre, ad eccezione di quelle disposte dall'Autorità Giudiziaria.
- § 2. Le operazioni di esumazione ed estumulazione straordinarie possono essere effettuate trascorsi i 60 giorni di pubblicazione del relativo avviso pubblico sull'albo pretorio informatico del comune e mediante affissione sulle bacheche del paese e all'ingresso del cimitero comunale, ad eccezione di quelle disposte dall'Autorità Giudiziaria.
- § 3. Sulle sepolture interessate da esumazione o estumulazione ordinaria sono collocati appositi adesivi "gialli".



Comune di Cinto Caomaggiore - **Regolamento comunale di Polizia cimiteriale**

- § 4. Il Comune di Cinto Caomaggiore può inoltre procedere a contattare i singoli concessionari/eredi invitandoli ad esprimere una volontà entro i termini stabiliti.
- § 5. I concessionari/eredi a seguito dell'avviso pubblico devono contattare il Comune di Cinto Caomaggiore per dare disposizioni in merito alla volontà di un rinnovo (come stabilito dall'art. 39 del presente regolamento) o comunicare la destinazione dei resti.
- § 6. In caso di irreperibilità del concessionario o dei suoi eredi, il Comune procederà d'ufficio.
- § 7. Nei giorni che precedono l'inizio delle operazioni, all'ingresso del cimitero è affisso un avviso pubblico che informa circa la data e l'ora dello svolgimento delle operazioni, sulla base della pianificazione programmata dal Servizio.
- § 8. Gli aventi diritto possono assistere personalmente alle operazioni di esumazione e di estumulazione (ma non è obbligato) o delegare un'impresa di onoranze funebri debitamente autorizzata all'esercizio dell'attività.
- § 9. Il parente, qualora fosse impossibilitato o non intendesse assistere alle operazioni di esumazione / estumulazione, può chiedere di essere informato telefonicamente dell'esito delle stesse e di poter effettuare le proprie scelte in un momento successivo.
- § 10. I campi di sepoltura da esumare e i loculi da estumulare nei giorni precedenti l'effettuazione delle operazioni sono circoscritti e perimetrati creando un cantiere sicuro, inaccessibile ad estranei e curiosi utilizzando dei pannelli sui quali sono collocati dei teli che impediscono la vista dell'interno del cantiere.
- § 11. Se non comunicato agli uffici comunali, una volta conclusa l'operazione i parenti intervenuti o le imprese di onoranze funebri incaricate dai parenti a partecipare alle operazioni di esumazione comunicano al custode cimiteriale, sotto la loro esclusiva responsabilità, quale tra le destinazioni di trattamento dei resti mortali (indecomposto) o dei resti ossei risultanti dalle operazioni di esumazione o di estumulazione hanno scelto.

Articolo 50 - Esumazioni

- § 1. Le esumazioni ordinarie vengono effettuate dopo il periodo ordinario di inumazione stabilito in 10 anni o dopo il periodo dell'eventuale rinnovo come indicato all'art. 35 del presente regolamento.
- § 2. Il periodo di esumazione è ridotto a 5 anni nel caso di inumazione di resti mortali.
- § 3. Qualora la salma esumata non risulti completamente mineralizzata, la stessa sarà inumata nel campo degli indecomposti per anni 5 o, su richiesta degli eredi sarà avviata a cremazione. Tali



Comune di Cinto Caomaggiore - **Regolamento comunale di Polizia cimiteriale**

operazioni sono effettuate dal Comune, previo pagamento delle tariffe cimiteriali stabilite dalla Giunta comunale da parte del richiedente l'assegnazione o suoi eredi.

- § 4. La destinazione dei resti mortali o delle ossa derivanti dalla completa mineralizzazione a seguito delle operazioni di esumazione ordinaria è stabilita all'art. 52 del presente regolamento.
- § 5. Si definiscono straordinarie le esumazioni di salme effettuate anticipatamente rispetto alla prevista scadenza decennale. L'esumazione straordinaria è regolata dalle disposizioni di cui agli art. 83, 84 e 85 del D.P.R. 285/90. Le operazioni di esumazione straordinaria autorizzate per conto ed interesse di privati sono effettuate, a spese di questi ultimi, da parte degli operatori cimiteriali. Se disposte dal Comune, gli oneri si intendono a carico del Comune stesso. Le esumazioni straordinarie sono autorizzate dal Comune che prescrive le misure di volta in volta necessarie sentita l'azienda U.L.S.S. Le operazioni sono eseguite entro 10 giorni dalla richiesta, compatibilmente con le condizioni meteo.

Articolo 51 - Estumulazione

- § 1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.
- § 2. Si definisce ordinaria l'estumulazione eseguita allo scadere della concessione trentennale o dopo il periodo di eventuale rinnovo, come indicato all'art. 36 del presente regolamento.
- § 3. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali e secondo la programmazione del servizio cimiteriale.
- § 4. L'Ufficio provvederà con congruo anticipo ad avvertire i singoli concessionari dell'imminente o sopraggiunta scadenza della concessione.
- § 5. La destinazione dei resti mortali o delle ossa derivanti dalla completa mineralizzazione a seguito delle operazioni di esumazione ordinaria è stabilita all'art. 52 del presente regolamento.
- § 6. Sono vietati gli spostamenti di feretri all'interno dello stesso cimitero, ad eccezione di quelli disposti dal Comune o per feretri destinati ad essere tumulati in cappelle di famiglia private.
- § 7. Si definisce straordinaria l'estumulazione di una salma effettuata anticipatamente rispetto alla prevista scadenza trentennale:
- a. su ordine dell'Autorità Giudiziaria (art. 37 D.P.R. 285/90);
 - b. su richiesta del concessionario o suoi eredi, per il trasporto della salma in altra sede, subordinatamente all'autorizzazione del Responsabile del Servizio incaricato (art. 88 D.P.R. 285/90). In questo caso nessun rimborso è dovuto per il tempo rimanente alla scadenza della concessione.



§ 8. Le operazioni di estumulazione straordinaria di cui al punto 7 richieste dai privati ed a loro spese, sono effettuate da parte degli operatori cimiteriali applicando le tariffe approvate dalla Giunta Comunale. Le estumulazioni straordinarie sono autorizzate dal Comune che prescrive le misure di volta in volta necessarie sentita l'azienda U.L.S.S. Le operazioni sono eseguite entro 10 giorni dalla richiesta, compatibilmente con le condizioni meteo.

Articolo 52 - Destinazione delle ossa e dei resti mortali

§ 1. La destinazione delle ossa derivanti dalla completa mineralizzazione che si rinvencono in occasione delle esumazioni e delle estumulazioni ordinarie trovano le seguenti destinazioni:

- a. sono raccolte e depositate nell'ossario comune, su volontà degli eredi/congiunti oppure in caso non siano stati rivendicati ;
- b. A richiesta e spese degli aventi diritto sono raccolte in cassetta con gli estremi identificativi del defunto e collocati in cellette ossario o all'interno di loculi o tombe assieme a feretri di congiunti;
- c. A richiesta e spese degli aventi diritto, i resti ossei possono essere avviati a cremazione.

§ 2. Gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi derivanti da estumulazione ordinaria, previa richiesta dei familiari sono soggetti:

- a. A richiesta e spese degli aventi diritto, trasferiti in altra fossa in contenitore di materiale biodegradabile, nel campo di inumazione degli indecomposti; Qualora la consistenza dei resti mortali non permettesse la loro rimozione senza determinare rischi di natura igienico sanitaria, il trasferimento degli stessi sarà ammesso unitamente al supporto metallico e/o ligneo consistente nel solo fondo della contro cassa di zinco e/o della cassa di legno, in conformità all'art 3, commi 5 e 6 del D.P.R. 254/03;
- b. A richiesta e spese degli aventi diritto, avviati a cremazione, purché in contenitore di materiale biodegradabile e facilmente combustibile, previa asportazione dello zinco. Qualora la consistenza dei resti mortali non permettesse la loro rimozione se non a rischio di determinare gravi rischi di natura etica ed igienico sanitaria, il trasferimento degli stessi sarà ammesso unitamente al supporto metallico e/o ligneo consistente nel solo fondo della contro cassa di zinco e/o della cassa di legno, in conformità all'art 3, commi 5 e 6 del D.P.R. 254/03.

§ 3. Sull'esterno del contenitore dovrà essere riportato nome, cognome, data di nascita e data di morte del defunto esumato o estumulato.

§ 4. I resti mortali di salma per i quali sussiste disinteresse verranno gestiti dal Comune, sulla base delle esigenze e delle disponibilità di spazi.



Comune di Cinto Caomaggiore - **Regolamento comunale di Polizia cimiteriale**

- § 5. È consentito aggiungere direttamente sugli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, e/o nell'immediato intorno del contenitore o del cofano, particolari sostanze biodegradanti, capaci di favorire i processi di scheletrizzazione interrotti o fortemente rallentati da mummificazione, saponificazione o corificazione purché tali sostanze non siano tossiche o nocive, né inquinanti il suolo o la falda idrica. (Circolare del Ministero della Salute n. 10 del 31/07/98, paragrafi 2 e 3).
- § 6. Il tempo di inumazione dei resti mortali indecomposti viene stabilito ordinariamente in anni 5.
- § 7. Il terreno di inumazione dei campi comuni che sono stati soggetti ad almeno 2 rotazioni dovrà essere cosparso di particolari sostanze biodegradanti favorevoli la scheletrizzazione ad ogni nuova inumazione di feretro o contenitore di resti mortali.
- § 8. Le operazioni di cui al presente articolo sono soggette a preventiva autorizzazione da parte del Responsabile del Servizio
- § 9. Il comune può disporre la cremazione delle ossa raccolte nell'ossario comune o ad esso destinate, e dei resti mortali provenienti da esumazione o estumulazione ordinaria secondo le modalità previste dall'articolo 3, comma 1, lettera g), della legge n. 130/2001.

Articolo 53 Sostanze e materiali derivanti da operazioni cimiteriali.

- § 1. I rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni devono essere gestiti in conformità a quanto previsto dagli art. 4, 12 e 13 del D.P.R. 254/03.

Articolo 54 Oggetti da recuperare

- § 1. Qualora gli aventi diritto ritengano che nel corso di esumazioni od estumulazioni possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, debbono darne preventivo avviso all'Ufficio al momento della richiesta dell'operazione.
- § 2. Gli oggetti rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato a cura dell'Ufficio.
- § 3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere conservati presso l'Ufficio, che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi.



§ 4. Decorso tale termine, in difetto di reclamo gli oggetti preziosi rinvenuti potranno essere liberamente alienati dal Comune.

TITOLO VIII - CREMAZIONE E DESTINAZIONE DELLE CENERI

Articolo 55 - Cremazione

- § 1. La cremazione consiste nella pratica funeraria che trasforma il cadavere, tramite un procedimento termico, in ceneri.
- § 2. Ogni feretro è avviato singolarmente alla cremazione.
- § 3. Si dà atto che il Comune non dispone di impianti di cremazione e, conseguentemente, per procedere alla cremazione, si avvale dell'impianto funzionante più vicino.

Articolo 56 - Autorizzazione alla cremazione

- § 1. L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dall'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari e previa acquisizione del certificato necroscopico, come previsto dall'articolo 3 della legge n. 130/2001, ovvero di certificato dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.
- § 2. La manifestazione di volontà del defunto relativamente alla cremazione ed alla dispersione delle ceneri avviene con le modalità previste dall'articolo 3 della legge n. 130/2001 ovvero:
- a. la disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;
 - b. l'iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione alle associazioni di cui al presente numero vale anche contro il parere dei familiari;
 - c. in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso,



Comune di Cinto Caomaggiore - **Regolamento comunale di Polizia cimiteriale**

questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'ufficiale dello stato civile del comune di ultima residenza del defunto;

- d. la volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette;
- e. l'iscrizione nel Registro per la Cremazione previsto dall'art. 62 del presente regolamento.

§ 3. Il Comune che rilascia l'autorizzazione ne dà comunicazione al Comune di dispersione.

§ 4. Per la cremazione di resti mortali non è necessaria la certificazione del medico necroscopo di cui al comma 1.

§ 5. Nel caso diverso di resti mortali a seguito di esumazione ed estumulazione, l'autorizzazione compete al Comune in cui vengono svolte tali operazioni e non al comune di decesso.

Articolo 57 - Consegna e destinazione delle ceneri

§ 1. Le ceneri derivanti dalla cremazione sono raccolte in apposita urna cineraria ermeticamente chiusa con indicazione dei dati anagrafici del defunto e destinate al cinerario comune.

§ 2. Ogni urna deve raccogliere le ceneri di un solo cadavere.

§ 3. La consegna dell'urna cineraria risulta da apposito verbale che, redatto in triplice originale, indica la destinazione finale dell'urna. Un originale del verbale è consegnato al responsabile del servizio cimiteriale, il secondo originale è trasmesso all'ufficiale dello stato civile che ha rilasciato l'autorizzazione alla cremazione e il terzo è consegnato all'affidatario dell'urna.

§ 4. Le ceneri possono essere conservate previo conferimento nel cinerario comune presso i cimiteri comunali oppure, in alternativa, in forma distinta in apposita urna sigillata, che può essere:

- a. tumulata all'interno dei cimiteri comunali nei manufatti costruiti dal Comune e dati in concessione o in sepolture private, oppure già in concessione la cui durata è prestabilita dalla concessione in essere. A richiesta del familiare avente titolo sul defunto, l'urna può essere tumulata in cella per ossario o cinerario con nuova concessione oltreché in ossario familiare o nicchia già in concessione. Nelle celle ossario o cinerario potranno essere tumulate urne ceneri, e/o cassette individuali di ossa fino a capienza di appartenenti allo stesso nucleo familiare del defunto per cui si acquisisce la concessione, nell'ordine: coniuge, figli, genitori, fratelli del defunto o conviventi dichiarati anagraficamente. Per ossari multipli o familiari fa fede in qualità di intestatario del manufatto la o le famiglie per cui si acquisisce la concessione all'atto della richiesta;



- b. inumata in apposita area cimiteriale destinata a tale scopo, con urna in materiale biodegradabile in modo da assicurare la dispersione delle ceneri entro il periodo previsto di 5 anni. Le fosse per l'inumazione nel terreno devono avere dimensioni minime di cm. 30 sia di lunghezza sia di larghezza, fra loro separate da spazi di larghezza non inferiore a 40 cm, con obbligo di uno strato minimo di terreno di cm. 30 tra l'urna e il piano campagna del campo. La fossa di inumazione di urne cinerarie è individuale e deve essere contraddistinta da una targa in materiale lapideo con indicazione del nome, cognome, data di nascita e morte del defunto, nonché un identificativo numerico di fila e fossa;
 - c. consegnata al soggetto affidatario per la sua custodia, individuato tra il coniuge o in difetto tra i familiari aventi titolo in ordine di grado e parentela dal più vicino al più lontano entro il 6° grado come specificato dal C.C. artt. 74 e seguenti, o convivente dichiarato anagraficamente con il consenso scritto degli eventuali familiari aventi titolo, all'esecutore testamentario o al rappresentante legale dell'associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri dei propri associati. Il luogo ordinario di conservazione dell'urna cineraria è stabilito nella residenza o nella sede dell'affidatario, il quale può altresì detenerla anche nel luogo del domicilio sempreché nel territorio comunale. L'urna sigillata dovrà essere custodita all'interno dell'abitazione o sede, e all'esterno dell'urna dovranno essere indicati i dati anagrafici del defunto (nome, cognome, data di nascita e decesso) applicando apposita targhetta. La consegna dell'urna cineraria a cura dell'Ufficiale di Stato Civile, deve risultare da verbale predisposto, redatto in triplice copia, una sarà conservata presso gli uffici comunali, una presso il cimitero e una consegnata al richiedente. In ogni caso di affidamento l'ufficio comunale annota nell'apposito Registro, le generalità dell'affidatario unico, indicato in vita dal defunto, e quelle del defunto medesimo come specificato agli art. 48, 49 L.R. n. 18/2010. Nel caso di trasferimento di residenza o di variazione del luogo di conservazione, deve essere data comunicazione al Comune entro 10 giorni dall'avvenuto cambiamento. Il soggetto affidatario può rinunciare a detenere l'urna, rendendone comunicazione scritta all'ufficio che ha rilasciato l'autorizzazione che ne prende nota nell'apposito Registro. In questo caso l'urna sarà conferita nei cimiteri comunali a cura del soggetto rinunciatario;
 - d. apposta sopra altra sepoltura a terra inserita in un manufatto lapideo ancorato in maniera solidale alla lapide copritomba, con sporgenza verticale non superiore a 30cm dalla stessa, soggiacendo nella durata alla scadenza della sepoltura primaria. Tale fattispecie potrà essere concessa esclusivamente in caso di decisioni unanime di tutti gli aventi diritto di entrambi i defunti.
- § 5. La consegna dell'urna cineraria agli addetti ai cimiteri, agli effetti dell'art. 343 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27 Luglio 1934, n° 1265, dovrà risultare da apposito verbale redatto in triplice copia, una per il Responsabile dell'Ufficio di Polizia Mortuaria, una per l'incaricato del servizio di custodia del Cimitero, una per l'Ufficio di Stato Civile.



Articolo 58 - Affidamento dell'urna cineraria ai familiari

- § 1. La richiesta di affidamento dell'urna cineraria, dovrà essere presentata all'ufficiale dello stato civile del Comune di Cinto Caomaggiore, da parte del coniuge o in assenza, dal parente più prossimo individuato ai sensi degli artt. 74 e segg. del Codice Civile.
- § 2. L'Ufficio di Stato Civile provvede a comunicare i medesimi estremi e copia del provvedimento anche all'ufficio di Stato Civile degli altri comuni eventualmente coinvolti.
- § 3. L'urna cineraria viene affidata al familiare con autorizzazione scritta dell'ufficiale di stato civile.
- § 4. Nel caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, la richiesta dovrà essere presentata congiuntamente da tutti i parenti. In assenza di parenti, la richiesta potrà essere presentata anche dall'esecutore testamentario ovvero dal rappresentante legale di associazioni che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione sempre che il defunto vi fosse regolarmente iscritto. In caso di disaccordo tra gli aventi titolo alla presentazione della richiesta, l'urna cineraria è temporaneamente tumulata in cimitero con oneri a carico dei familiari.
- § 5. L'affidamento dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti da cremazione di resti mortali derivanti da esumazioni ed estumulazioni.
- § 6. È vietato l'affidamento congiunto dell'urna a più familiari anche dello stesso grado, nonché l'affidamento temporaneo e l'affidamento di quota parte delle ceneri.
- § 7. Nel caso in cui l'affidatario intenda recedere dall'affidamento dell'urna dovrà consegnare l'urna cineraria al servizio di custodia del cimitero al fine del conferimento nel cinerario/ossario comune o per provvedere alla tumulazione in cimitero.
- § 8. L'affidamento delle ceneri non costituisce in nessun caso implicita autorizzazione alla realizzazione di sepoltura privata o alla dispersione delle ceneri.
- § 9. L'autorizzazione, che verrà rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cinto Caomaggiore contiene le prescrizioni alle quali dovrà attenersi l'affidatario nella conservazione dell'urna, ivi inclusa l'eventuale variazione del luogo di conservazione della stessa, qualora quello indicato dai richiedenti appaia non adeguato sia in riferimento al rispetto dovuto nei confronti dei defunti, che per quanto concerne la sicurezza dell'urna stessa.
- § 10. L'urna deve essere sigillata e recare le generalità del defunto (cognome, nome data luogo di nascita, data e luogo di decesso).
- § 11. L'urna cineraria affidata al familiare deve essere custodita, presso la propria abitazione o presso altro luogo individuato ai sensi dell'art. 45, sotto la responsabilità dello stesso, in un luogo



Comune di Cinto Caomaggiore - **Regolamento comunale di Polizia cimiteriale**

confinato e stabile, protetta da possibili asportazioni, profanazioni, aperture o rotture accidentali e non deve essere abbandonata.

- § 12. Non sono ammessi spostamenti temporanei dell'urna in sedi diverse da quella dichiarata dall'affidatario.
- § 13. L'affidatario ha l'obbligo di comunicare all'ufficiale di stato civile ogni variazione di residenza sia all'interno del territorio comunale sia all'esterno.
- § 14. Il comune si riserva la facoltà di effettuare in qualsiasi momento sopralluoghi per verificare che la custodia avvenga nel rispetto delle norme.
- § 15. In caso di morte dell'affidatario si procede nuovamente ai sensi dell'art. 44 con presentazione di nuova istanza dai soggetti interessati. Altrimenti l'urna cineraria dovrà essere riconsegnata al servizio di custodia del cimitero al fine del conferimento nel cinerario/ossario comune o per provvedere alla tumulazione in cimitero.

Articolo 59 - Dispersione delle ceneri

- § 1. La dispersione delle ceneri è autorizzata dall'ufficiale dello Stato Civile e avviene sulla base della volontà scritta del defunto contenuta in disposizione testamentaria o dichiarazione scritta, certificata dal legale rappresentante, resa ad associazioni che abbiano come proprio fine statutario la cremazione.
- § 2. In mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la dispersione delle ceneri può avvenire per volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli art. 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza.
- § 3. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'ufficiale dello stato civile del comune di ultima residenza del defunto. Nel caso di minori e interdetti la volontà è manifestata dai legali rappresentanti degli stessi.
- § 4. La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti nell'articolo 3, comma 1, numero 8), del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada).
- § 5. La dispersione delle ceneri deve avvenire in orario diurno con mezzi funebri o con mezzi propri, purché sia garantito il decoro pubblico, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti nell'area di dispersione ed è consentita nei seguenti luoghi del territorio del comune:



Comune di Cinto Caomaggiore - **Regolamento comunale di Polizia cimiteriale**

- a. nell'area a ciò destinata posta all'interno dei cimiteri comunali;
- b. in aree private, all'aperto, al di fuori dei centri abitati, con il consenso dei proprietari;
- c. in natura nei luoghi autorizzati secondo la normativa vigente.

§ 6. È fatto divieto ai proprietari di aree private, ai loro familiari o aventi causa, di percepire alcun compenso o altra utilità in relazione all'assenso alla dispersione.

§ 7. La dispersione delle ceneri, qualora l'esecutore non sia stato indicato dal defunto, è eseguita dalle seguenti persone:

- a. dal coniuge, ovvero, in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, da un incaricato determinato dalla maggioranza degli stessi;
- b. dal convivente more uxorio;
- c. dall'esecutore testamentario;
- d. dal rappresentante legale di associazione che abbia tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri degli associati, qualora il defunto ne sia iscritto;
- e. dal tutore di minore o interdetto;
- f. in mancanza dei soggetti di cui sopra, dal personale autorizzato dal comune.

§ 8. Qualora il soggetto incaricato della dispersione delle ceneri sia il legale rappresentante o personale di associazioni che abbiano tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri degli associati, deve consentire, al coniuge, al convivente more uxorio o ai parenti del defunto di assistere alla dispersione, qualora questi lo desiderino.

§ 9. È vietata la dispersione delle ceneri in edifici o in altri luoghi chiusi.

§ 10. La dispersione all'interno del cimitero avverrà alla presenza di una persona autorizzata dal comune mentre la dispersione al di fuori avverrà dal soggetto autorizzato che provvederà all'effettuazione della vigilanza delle operazioni di dispersione e anche alla comunicazione dell'avvenuta dispersione.

Articolo 60 - Cremazione per insufficienza di spazi



Comune di Cinto Caomaggiore - Regolamento comunale di Polizia cimiteriale

- § 1. Può essere autorizzata, con ordinanza da parte del Sindaco, la cremazione delle salme inumate da almeno 10 anni e delle salme tumulate da almeno 30 anni (durata della concessione), secondo le procedure previste per l'autorizzazione alla cremazione dei resti mortali.
- § 2. Per la cremazione di cui al primo comma è necessario l'assenso dei familiari. In caso di irreperibilità degli stessi si procede alla cremazione dopo trenta giorni dalla pubblicazione di apposito avviso all'albo pretorio del comune all'ingresso del cimitero.

Articolo 61 - Incentivo economico alla cremazione

- § 1. La Giunta comunale può stabilire tariffe incentivanti per i servizi cimiteriali relativi a:
- a. tumulazione di urne cinerarie a seguito di cremazione della salma;
 - b. servizi connessi alla cremazione di salme non mineralizzate allo scadere della concessione trentennale dei loculi o della concessione decennale delle inumazioni.

Articolo 62 - Istituzione del registro per la cremazione

- § 1. È istituito presso l'Ufficio dello Stato Civile il Registro per la cremazione, nel quale viene annotata in vita la volontà della persona di essere cremata.
- § 2. Nel registro sono annotate le modalità con cui il richiedente ha manifestato la propria volontà di essere cremato e la persona da lui individuata per l'esecuzione della sua volontà.
- § 3. Il richiedente può consegnare al funzionario incaricato l'atto contenente la volontà di essere cremato, anche redatto secondo le forme prescritte dall'articolo 602 del codice civile; a tale scopo l'Ufficio dello Stato Civile predispone un modello di dichiarazione. Tale modalità di espressione della volontà non è esclusiva e non comporta pubblicazione dell'atto.
- § 4. In qualsiasi momento il soggetto iscritto può richiedere la cancellazione delle annotazioni di cui al comma oppure il ritiro dell'atto di cui al comma 3.

TITOLO IX - POLIZIA DEI CIMITERI

Articolo 63 - Orario di apertura

- § 1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario stagionale fissato e previsto dalle delibere di Giunta Comunale.
- § 2. Per comprovati motivi può essere comunque di volta in volta autorizzata la visita al cimitero al di fuori dell'orario stabilito.



Articolo 64 - Riti funebri

- § 1. All'interno dei cimiteri è permessa la celebrazione di riti funebri in forma civile e religiosa, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.
- § 2. Le celebrazioni avvengono negli spazi ad esse dedicati.
- § 3. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso all'Ufficio.

Articolo 65 - Manifestazioni

- § 1. Manifestazioni, dimostrazioni o riunioni all'interno dei Cimiteri devono essere previamente autorizzate dal Sindaco.

Articolo 66 - Norme di comportamento all'interno dei cimiteri

- § 1. Salve le più gravi conseguenze di natura penale, nei cimiteri è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione ed il decoro del luogo, ed in specie:
- a. Fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
 - b. Introdurre animali al seguito, ad eccezione dei cani guida che accompagnino persone non vedenti;
 - c. Entrare con cicli, motocicli, automobili, scooter o altri veicoli non autorizzati;
 - d. Compiere atti in contrasto con l'austerità del luogo e con il culto dei morti;
 - e. Consumare cibi e bevande;
 - f. Rimuovere dalle tombe fiori, piante, ornamenti e lapidi;
 - g. Calpestare gli spazi riservati a sepolture, aiuole o camminare ovunque al di fuori degli appositi passaggi;
 - h. Gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori;
 - i. Portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto senza la preventiva autorizzazione;



Comune di Cinto Caomaggiore - **Regolamento comunale di Polizia cimiteriale**

- j. Disturbare in qualsiasi modo i visitatori, in particolare con l'offerta di oggetti o volantini pubblicitari (è fatta salva la legittima distribuzione di oggetti sacri o religiosi in occasione di festività cristiane);
- k. Fotografare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie, senza la preventiva autorizzazione del Responsabile della custodia e della vigilanza, nonché dei familiari interessati;
- l. Eseguire iscrizioni sulle tombe altrui e lavori senza autorizzazione dei concessionari;
- m. Danneggiare e/o deturpare manufatti;
- n. Turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni;
- o. Assistere da vicino all'esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati.

§ 2. I predetti divieti, in quanto applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo situazioni debitamente autorizzate.

Articoli 67- Deposizione di fiori

- § 1. Sulle sepolture individuali o nelle tombe di famiglia è consentita la deposizione di fiori purché questi siano convenientemente mantenuti e non abbiano a sovrastare o arrecare danno allo spazio destinato ad altra sepoltura.
- § 2. Gli ornamenti di fiori freschi una volta avvizziti dovranno essere tolti a cura di chi li ha deposti. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i tumuli, il personale addetto è tenuto a toglierli provvedendo per la loro distruzione.
- § 3. Nei periodi opportuni nel cimitero avrà luogo la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

Articolo 68 - Epigrafi, lapidi, monumenti, ornamenti sulle tombe nei campi comuni

- § 1. Il concessionario è tenuto ad iscrivere sulle sepolture il nome, il cognome, e la data di nascita e data di morte della persona a cui si riferiscono la salma, i resti ossei, resti mortali o ceneri.
- § 2. I nomi dovranno essere scritti nella forma risultante dagli atti di stato civile.



Comune di Cinto Caomaggiore - **Regolamento comunale di Polizia cimiteriale**

- § 3. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana. Sono permesse citazioni in altre lingue, purché il testo venga presentato all'Ufficio completo di traduzione in italiano.
- § 4. Sono ammessi solo emblemi, simboli o epigrafi che si addicano al culto dei morti e alla sacralità del luogo.
- § 5. Le lapidi dei loculi sono di forma e dimensione uguale a quella delle altre presenti nel colombario in cui sono ubicate. E' concessa la decorazione della lapide con iscrizioni e decorazioni che sporgano nella misura massima di 10 centimetri rispetto alla parete.
- § 6. Dai cimiteri saranno rimossi d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ed i manufatti in genere ritenuti indecorosi.
- § 7. Potrà altresì essere disposta d'ufficio la rimozione dalle tombe di:
- e. - tutti gli oggetti - quali corone, vasi, piante, ecc. - che si estendano fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura;
 - f. - che in qualunque maniera non si addicano all'estetica e/o sobrietà del cimitero, o che col tempo siano divenuti indecorosi.
- § 8. I provvedimenti di rimozione verranno adottati dal Responsabile del Servizio previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'ingresso del Cimitero, con invito a ripristinare le condizioni di buona manutenzione e decoro.
- § 9. I progetti grafici, unitamente alla specificazione dei materiali che si intendono utilizzare, comunque al di fuori delle condizioni ordinarie di sobria sepoltura, devono essere sottoposti all'autorizzazione del competente ufficio comunale.
- § 10. Non è permessa la posa di oggetti mobili o fissi che sporgano dalla lapide: se collocati e mantenuti nonostante l'invito alla rimozione, saranno rimossi d'ufficio a cura del personale cimiteriale e a spese del soggetto inadempiente.

Articolo 69 - Disciplina dell'ingresso e circolazione veicoli

- § 1. Nel cimitero si può entrare solo a piedi. Alle persone disabili è consentito l'ingresso con i mezzi di deambulazione in uso.
- § 2. All'interno dei cimiteri è vietata la circolazione dei veicoli privati, ad eccezione di quelli utilizzati per il trasporto di segni funebri e di materiali.



Comune di Cinto Caomaggiore - **Regolamento comunale di Polizia cimiteriale**

§ 3. Gli automezzi di trasporto devono avere dimensioni tali da non arrecare danno alle sepolture, ai monumenti, ai cordoni, alle cunette, ai viali, alle piantagioni ecc. Tali automezzi possono circolare secondo gli orari ed i percorsi stabiliti, e sostare il tempo strettamente necessario per l'operazione di carico e scarico.

Articolo 70 - Divieto di attività commerciali

§ 1. All'interno dei cimiteri è vietata la vendita d'oggetti, la distribuzione o deposizione di materiale pubblicitario, l'offerta dei servizi.

Articolo 71 - Accesso delle imprese nei cimiteri per l'esecuzione di lavori

§ 1. Compete al Comune di Cinto Caomaggiore la manutenzione ordinaria degli spazi comuni e la manutenzione straordinaria o gli interventi edilizi sulle strutture del Cimitero, sia in economia diretta che mediante l'affidamento ad operatori economici qualificati.

§ 2. I concessionari provvedono, per tutta la durata della concessione, alla manutenzione delle sepolture per le parti da loro costruite od installate. A tal fine i privati possono provvedere all'esecuzione di opere edili previa comunicazione all'Ufficio di polizia Cimiteriale del Comune di Cinto Caomaggiore.

§ 3. Nel caso di sepoltura abbandonata per incuria, o per morte degli aventi diritto, il comune può provvedere alla rimozione dei manufatti pericolanti o in stato di degrado, previa diffida ai componenti della famiglia del concessionario/eredi, da farsi, ove occorra, anche per pubbliche affissioni e con spese a loro carico.

§ 4. Le imprese sono tenute ad informare preventivamente l'Ufficio per qualsiasi tipo di lavoro da eseguirsi all'interno dei cimiteri.

§ 5. È vietato alle imprese autorizzate svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.

§ 6. L'esecuzione dei lavori da parte delle imprese all'interno dei cimiteri è consentita esclusivamente nei giorni feriali.

§ 7. Nel periodo dedicato alla Commemorazione dei defunti, dal 28 ottobre al 4 novembre, alle imprese non è consentita l'esecuzione di lavori all'interno dei cimiteri.

§ 8. È vietato alle imprese entrare nei cimiteri con furgoni o altri automezzi. Eventuali deroghe possono essere concesse dall'Ufficio su richiesta motivata.



Comune di Cinto Caomaggiore - **Regolamento comunale di Polizia cimiteriale**

§ 9. Per lo svolgimento delle loro attività, alle imprese non è consentito l'uso di attrezzature ed arredi di proprietà del Comune.

§ 10. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui al presente Regolamento.

TITOLO X - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 72 - Registro delle operazioni cimiteriali

§ 1. Il personale che gestisce i servizi cimiteriali è tenuto a redigere, ai sensi dell'art. 52 del DPR 285/90, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico.

Articolo 73 - Banca dati dei defunti

§ 1. È istituita la banca dati dei defunti che costituisce l'anagrafe cimiteriale.

§ 2. La banca dati, in formato cartaceo e/o elettronico, riporta annotati in ordine alfabetico, suddivisi per cimitero e per anno, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso. In ogni scheda saranno riportate:

- a. Le generalità del defunto;
- b. Il numero della sepoltura;
- c. Le operazioni cimiteriali eseguite sul defunto;

Articolo 74 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento

§ 1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano, per le misure compatibili, anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.

§ 2. Chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme comunali precedenti, può presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.

§ 3. Il provvedimento con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto della normativa precedente è comunicato all'interessato e conservato allegato agli atti inerenti la sepoltura di cui trattasi.



Comune di Cinto Caomaggiore - **Regolamento comunale di Polizia cimiteriale**

- § 4. Salvo quanto previsto al precedente comma, la previgente normativa regolamentare cessa di trovare applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente Regolamento.

Articolo 75 - Piano cimiteriale

- § 1. Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, il consiglio comunale adotta il Piano Cimiteriale che recepisce le necessità del servizio nell'arco di almeno vent'anni. Almeno ogni dieci anni il Comune è tenuto a revisionare il Piano Cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.
- § 2. Il piano è sottoposto al parere dell'Azienda ULSS competente per territorio. Si applica la Dgr n. 433 del 04 aprile 2014.

Articolo 76- Estraneità in caso di contenzioso

- § 1. Il Comune dichiara la propria preventiva estraneità ad azioni legali che dovessero sorgere in caso di contenzioso tra privati aventi diritto nella controversia.
- § 2. In presenza di controversia tra privati aventi diritto il Comune si atterrà allo stato di fatto fino al raggiungimento di un accordo tra i medesimi, ovvero fintantoché non sia intervenuta una sentenza di ultima istanza passata in giudicato.
- § 3. Il Comune dà altresì per inteso che ogni azione promossa da privato sia dallo stesso adottata in nome, per conto e col preventivo consenso di tutti gli eventuali cointeressati ed aventi diritto, come riconosciuti a mente degli artt. 74, 75, 76, 77 (vincolo di parentela) del Codice Civile.

Articolo 77 - Entrata in vigore

- § 1. Il presente Regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione che lo approva.
- § 2. Esso sostituisce ed abroga le precedenti disposizioni che disciplinano i servizi in materia di Polizia cimiteriale.

Articolo 78 - Diffusione

- § 1. Copia del presente Regolamento è inviata ai competenti Uffici e agli operatori dei servizi di Polizia cimiteriale.



Comune di Cinto Caomaggiore - **Regolamento comunale di Polizia cimiteriale**

§ 2. Copia del presente regolamento è pubblicata sul sito telematico comunale, per la dovuta pubblicità.